

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 agosto 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. **110**.

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. (24G00128)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2024.

Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno 2024. (24A04077)..... Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 7 giugno 2024.

Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. (24A04054)..... Pag. 24

DECRETO 27 giugno 2024.

Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2024. (24A04055)..... Pag. 26



**Ministero dell'economia
e delle finanze**
DECRETO 30 luglio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,10%, con godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029, nona e decima tranche. (24A04078) *Pag.* 92

DECRETO 30 luglio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, settima e ottava tranche. (24A04079) *Pag.* 93

DECRETO 30 luglio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° marzo 2024 e scadenza 1° luglio 2029, undicesima e dodicesima tranche. (24A04080) *Pag.* 95

DECRETO 30 luglio 2024.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035, prima e seconda tranche. (24A04081) *Pag.* 97

Ministero della salute
DECRETO 29 luglio 2024.

Supplemento delle quote di sostanze psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. (24A04082) *Pag.* 99

DECRETO 29 luglio 2024.

Determinazione delle quantità di sostanza stupefacente tebaina che può essere fabbricata per l'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Olon S.p.a., in Settimo Torinese. (24A04083) *Pag.* 100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Banca d'Italia
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2024.

Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. (24A04085) *Pag.* 100

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**
DELIBERA 29 maggio 2024.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per l'intervento denominato «Riordino urbano sede del Consiglio regionale». Delibera CIPE n. 48 del 2016. (Delibera n. 36/2024). (24A04096) *Pag.* 102

Regione autonoma della Sardegna
DECRETO 29 luglio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Oniferi. (24A04086) *Pag.* 106

**Saint Camillus International University
of Health Sciences – UniCamillus**
DECRETO RETTORALE 29 luglio 2024.

Emanazione del nuovo statuto. (24A04084) *Pag.* 107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Teriparatide Viatrix». (24A03993) *Pag.* 114

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina + acido clavulanico, «Puriclav». (24A03994) *Pag.* 114

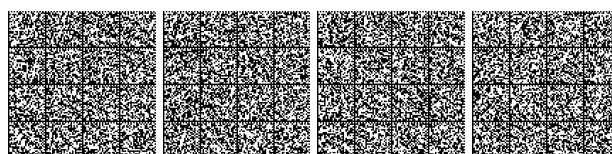
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone acetato, benzocaina, esculina, benzalconio cloruro, «Proctosedyl». (24A03995) *Pag.* 115

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Ellebax». (24A03996) *Pag.* 115

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D₃), «Trediv». (24A03997) *Pag.* 115

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rupatadina, «Pafinur». (24A03998) *Pag.* 116

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica» (24A04057) *Pag.* 116



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica» (24A04058) . Pag. 117

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lumigan» (24A04059) . Pag. 117

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*. (24A04191). Pag. 118

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2024 (24A04092) Pag. 118

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 luglio 2024 (24A04093) Pag. 118

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 luglio 2024 (24E04094). Pag. 119

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 luglio 2024 (24A04095) Pag. 119

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2024, recante l'ammissione delle imprese con identificativo istanza ZFUSC7_00898959 e ZFU-SC7_00910168 alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (24A04056). Pag. 120

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Pubblicazione del decreto 25 giugno 2024, concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano. (24A04144) Pag. 120





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. 110.

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 18, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'articolo 29, che prevede norme in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 16 maggio 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 1.

Pianificazione annuale dell'attività di riscossione

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche

di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Adempimenti dell'Agente della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di **notificazione della cartella** di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico** oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

b) **il tentativo di notificazione di atti interruttivi** della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);

c) la gestione delle **attività di recupero coattivo** conformemente a quanto **pianificato annualmente ai** sensi dell'articolo 1;

d) **la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese** e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei **flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.**

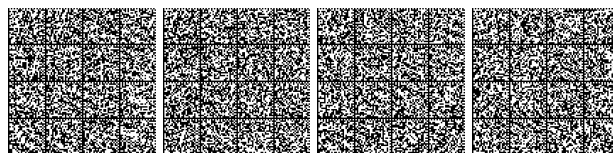
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Discarico automatico o anticipato

1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di **affidamento sono automaticamente discaricate** secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal



decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;

b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;

c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1. Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facoltà di cui al primo periodo è esercitata:

a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;

b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:

a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);

b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).

Art. 5.

Riaffidamento dei carichi

1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

a) gestita direttamente dall'ente creditore;

b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;



b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;

c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.

5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Art. 6.

Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:

a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di

riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:

a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;

b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) è contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.

4. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.

5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:

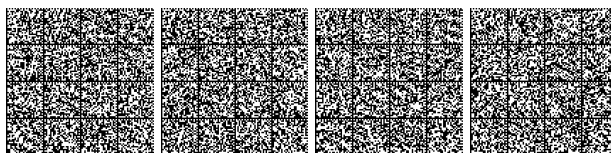
a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;

b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.

8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.

9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabi-



lite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.

10. Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.

11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.

12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.

Art. 7.

Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:

a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;

b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;

c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

Art. 8.

Trattamento delle quote non rimosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025

1. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non rimosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.

4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali:

a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e



dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

5. Per le quote di cui al comma 4, lettera *a*), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera *b*), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono disкарicate.

6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 9.

Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024

1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *d*). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono disкарicate a tale ultima data.

4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), le quote del presente articolo per le quali:

a) alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.

5. Per le quote di cui al comma 4, lettera *a*), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono disкарicate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera *b*), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono disкарicate a tale ultima data.

6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 10.

Norme di coordinamento e abrogazione

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

c) l'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Capo II

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 11.

Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione

1. All'articolo 1, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «può avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;

b) le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilità dell'»;

c) le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».

Art. 12.

Disposizioni in materia di impugnazione

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Art. 13.

Disposizioni in materia di dilazione

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-

Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:

1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).»;

c) al comma 1-*bis*, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»;



d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»;

e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

g) il comma 1-quinquies è abrogato;

h) al comma 3-bis, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Art. 14.

Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento

1. All'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:

1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;

6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:

7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;

7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Art. 15.

Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

«Articolo 25-bis (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria). — 1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.»;



b) all'articolo 45, comma 1, dopo la parola: «tito-
lo», sono aggiunte le seguenti: «, previa notifica della
cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale
procede»;

c) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: «cartella
di pagamento», sono inserite le seguenti: «al soggetto nei
confronti del quale procede».

Art. 16.

Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

1. All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono in-
serite le seguenti: «di ammontare superiore a 500 euro
comprensivi di interessi»;

2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle
seguenti: «inadempiente all'obbligo di versamento deri-
vante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento»;

3) le parole: «sulla contabilità di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Direttore generale del diparti-
mento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1°
febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28
del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle
contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del de-
creto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 feb-
braio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del
18 febbraio 2011»;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in
fine, il seguente: «In tal caso, le somme di cui al comma 1
restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino
al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a
disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'appli-
cazione del presente articolo.».

2. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbra-
io 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «non-
ché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono
dell'Agenzia delle entrate-riscossione.»;

b) il comma 1, secondo periodo, è soppresso;

c) il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato
con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, è abrogato.

4. Le disposizioni dell'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette eroga-
ti dall'Agenzia delle entrate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applica-
no a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d),
del presente articolo.

Art. 17.

Disposizioni in materia di resa del conto

1. I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni
pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configu-
rato, per l'attività svolta, devono la resa del conto, salvo
che non siano tenuti per legge a specifiche rendiconta-
zioni che consentono alla competente amministrazione la
verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e
riversamento. In questi casi, è l'amministrazione stessa a
trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei
conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate
della riscossione.

2. L'Agente nazionale della riscossione e i gestori delle
attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle
entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'artico-
lo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto
prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827.

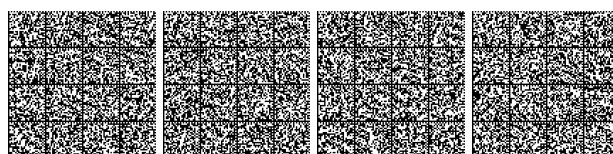
3. Nel settore del gioco pubblico, se la contabilizza-
zione dei flussi finanziari è centralizzata presso un unico
soggetto concessionario, solo quest'ultimo è tenuto alla
resa del conto. I concessionari per l'esercizio di giochi
pubblici per i quali la base imponibile dell'imposta è co-
stituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono te-
nuti alla resa del conto.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 65 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2037.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente arti-
colo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2037 e dagli articoli 13 e 16, valutati in 37,63 milioni
di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'an-
no 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33
milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro
per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030,
191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni
di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'an-
no 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83
milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro
per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno
e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'an-
no 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78
milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro
per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029,



415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

b) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13;

c) quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 13.

3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

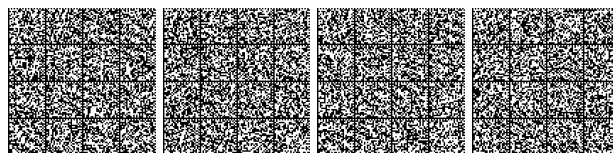
— Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»



— Si riporta l'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2023, n. 189:

«Art. 18 (*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non rimosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggregabili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;

4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configurano, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;

10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:

10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'Amministrazione finanziaria;

c) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;

3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;

f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;

l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumatori, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268.

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1999, n. 97.



— Si riporta l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Art. 29 (*Concentrazione della riscossione nell'accertamento*).

— 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera *a*) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera *a*) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a*); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a*), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere *a*) e *b*). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a*), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b*) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera *b*);

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a*) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a*), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b*), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti

la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a*), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a*) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a*) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera *a*) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "con riguardo all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate e non versate";

b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.";

c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.";

3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.";

4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*).

— 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simu-



latamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.

7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonché il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.»

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 59 (*Rapporti con le agenzie fiscali*). — 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

- a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
- c) le strategie per il miglioramento;
- d) le risorse disponibili;
- e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

- a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;
- c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

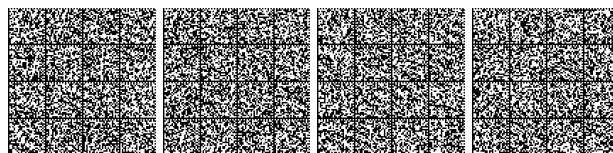
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

- a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
- c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.»

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 13 (*Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo



lo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) *(omissis)*

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.»

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 14 (*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

(omissis)

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) *(omissis)*

2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 26 (*Notificazione della cartella di pagamento*). — La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

— Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

«Art. 26 (*Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione*). — 1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) “gestore della piattaforma”, la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) “piattaforma”, la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) “amministrazioni”, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;

d) “destinatari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) “delegati”, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

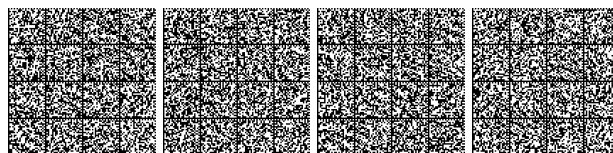
f) “delega”, l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;

g) “avviso di avvenuta ricezione”, l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;

h) “identificativo univoco della notificazione (IUN)”, il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;

i) “avviso di mancato recapito”, l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di “tecnologie basate su registri distribuiti”, come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano



adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contra-

rio, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

9. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale saturata, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.

11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:

a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;

b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;



g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.

12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalità di cui al comma 7, dei quali attesta la conformità agli originali.

13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.

15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinuncia delle deleghe;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai commi 5-bis, 6 e 7;

i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.

l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.

16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore."

20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.

21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scagioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbastimento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni.».



Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:

«Art. 18 (*Accesso dei concessionari agli uffici pubblici*). — 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

— Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2019, n. 38.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 19 (*Dilazione del pagamento*). — 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

1-bis. n caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) non sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini

della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

2.

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-bis.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*). — (*omissis*)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

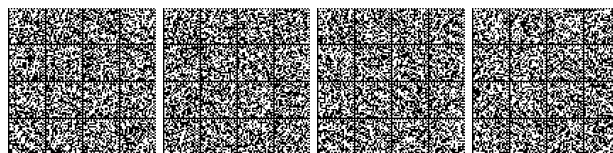
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.



c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.».

— Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 reca: «Disposizioni in materia di riscossione coattiva».

— Si riporta il testo degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 28-ter (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*). — 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

«Art. 48-bis (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

— Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 50 (*Termine per l'inizio dell'esecuzione*). — 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.

— Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il comma 529 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

«529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.».

— Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

— La decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, è pubblicata nella G.U.U.E. del 15.12.2020 L 424.

— Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è pubblicato nella G.U.U.E. del 24.9.2015 L 248.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.

— Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 6.



— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.

— Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 10:

— Gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e i commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abrogati dal presente decreto, contenevano disposizioni in materia di scarico e di comunicazioni di inesigibilità.

— L'art. 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e l'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, abrogati dal presente decreto, contenevano disposizioni relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato*). — (omissis).

5-*quiquies*. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, *alle medesime condizioni*, di tutte le soluzioni allocative *nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate*, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali, ovvero previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (*Formazione e contenuto dei ruoli*). — 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

4-bis. *L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:*

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 (*Dilazione del pagamento*). — 1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

1.1 Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:

1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).



1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1.

1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. (abrogato).

2.

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.

3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-bis.».

— Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6.

— Il regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, è stato pubblicato nella G.U.U.E. del 19 ottobre 1992, n. L 302.

— Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, è stato pubblicato nella G.U.U.E. del 10 ottobre 2013, n. L 269.

— Per i riferimenti al testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento).

— 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente



della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b*), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a*), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a*) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a*) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera *a*) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:

1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;

6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:

7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;

7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45 (Riscossione coattiva). — 1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.»

«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). — 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.»

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). — 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

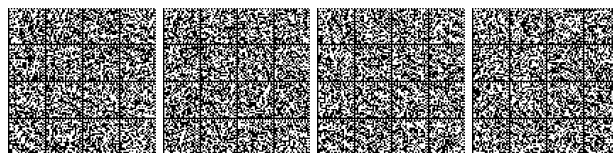
5. (abrogato).

6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'art. 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). —

1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui



all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate *nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione*.

2. (abrogato).

— Si riporta il testo dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 (*Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi*).

— 1. (abrogato).

2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»:

«Art. 74. — Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragioni centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragioni, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.».

— Si riporta il testo dell'art. 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»:

«Art. 610 — Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto per i conti giudiziali è stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»:

«Art. 62 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.».

— Per i riferimenti agli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 2 (*Principi generali del diritto tributario nazionale*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

(omissis);

g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.».

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111:

«Art. 23 (*Clausola di salvaguardia*). — 2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

24G00128



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2024.

Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno 2024.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove è stabilito al:

primo periodo che «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;

secondo periodo che «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.»;

terzo periodo che «La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati dalle seguenti misure:

- a) 48.050 euro per l'anno 2019;
- b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
- c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
- d) 5.476.172 per l'anno 2022;
- e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che, all'art. 3, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che disciplina il riconoscimento, per l'anno 2024, della somma a titolo di trattamento integrativo prevista dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 e 18 luglio 2023, con i quali nel disciplinare la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'anno 2021 e per l'anno 2023, hanno elevato rispettivamente il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro e da 28.974 euro a 30.208 euro;

Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente provvedimento è cumulabile con il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di



cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020 e dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023;

Accertato il numero complessivo di unità di personale del Comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2024 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2023 non superiore a euro 30.208, è pari a 76.517 unità;

Considerata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;

Ravvisata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2024 pari a euro 46.750.000, recato dal citato art. 45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, così come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

Considerata altresì, la necessità di evitare disparità di trattamento tra il personale del menzionato Comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

Di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024, che ha percepito nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 30.208,00.

Art. 2.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 610,50 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2024 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2024 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2033

24A04077



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 2024.

Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a nor-

ma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché l'approvazione dello Statuto dell'ente con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: «regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 0278463, del 30 maggio 2023 che modifica il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;

Considerato che tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022, sono stati riscontrati e notificati dall'Italia alla Commissione europea, 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia, in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione, che hanno interessato imprese avicole che allevano polli, galline, tacchini anatre e faraone;

Considerato che il 27 febbraio 2023 la Commissione (UE) ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di cofinanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 e che il 14 marzo 2023, 17 maggio 2023 e 6 dicembre 2023, le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito e documentato la loro richiesta;

Considerato che l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del menzionato regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, l'erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2024 affinché non si applichi l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014;



Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, così come disposti dalla richiamata normativa comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 30 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, le misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia, individuate all'art. 2, sono applicabili alle categorie merceologiche riportate all'art. 3 del menzionato regolamento.

Art. 2.

Interventi ammessi

1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli interventi specificati all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione.

2. Agli importi unitari dei sostegni elencati all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, si applica il cofinanziamento di parte nazionale, per un pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.

3. Ai fini del rispetto del livello massimo di contribuzione finanziaria dell'Unione, fissato a 46.670.790 euro, si tiene conto degli importi unitari e delle quantità, distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2024/453, fatta salva la possibilità di usufruire della flessibilità prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.

4. I beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi del presente decreto fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, siano eventualmente detratti dagli aiuti di fondo nazionale già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0193915, del 5 aprile 2023, modificato dal decreto 0278463, del 30 maggio 2023, entrambi citati nelle premesse.

Art. 3.

Individuazione dei beneficiari

1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova;
- b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);

c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e da ingrasso di pollame da carne delle specie *Gallus gallus*, tacchino, anatra e faraona e gli svezzatori delle menzionate specie;

d) allevamenti da riproduzione

e) centri d'imballaggio di uova

f) mattatoi e trasformatori (per entrambi se aziende di produzione primaria).

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.

3. Le domande sono redatte in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 e:

a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione;

b) al numero di pulcini soppressi;

c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;

d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori *standard* o per bollatura sanitaria;

f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.

Art. 5.

Procedure d'esame delle domande

1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre 2024, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare



l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.

3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché non siano superati i limiti massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.

4. Le attività previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 7 giugno 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1148

24A04054

DECRETO 27 giugno 2024.

Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2024.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento (CE) 2009/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

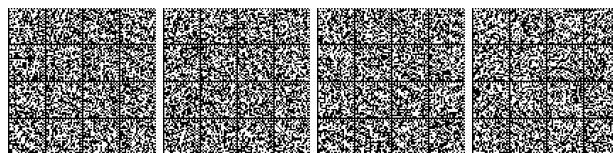
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 marzo 2023, n. 138941, con il quale sono stati stabiliti i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024.

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 7 giugno 2024, assunta al protocollo n. 258717 del 10 giugno 2024, con la quale ISMEA ha trasmesso un elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali, ad esclusione dell'uva da vino, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e all'allegato 4 del PGRA 2024;

Vista la comunicazione dell'11 giugno 2024 assunta al protocollo n. 262407 del 12 giugno 2024, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, reso in data 17 giugno 2024;

Ritenuto, per l'anno 2024, di confermare gli importi massimi per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con il decreto 6 marzo 2023, n. 138941, compresi i listini, le scontistiche, le classi di età e di peso già applicate per la medesima annualità, nonché di considerare la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicapri, equidi e camelidi - Categoria 1 - ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;

Vista la nota ministeriale del 24 aprile 2024, n. 186859 con la quale è stata trasmessa alle regioni e province autonome la proposta di confermare per l'anno 2024 i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati con il decreto ministeriale 6 marzo 2023, n. 138941;

Esaminata la richiesta pervenuta dalla Regione Veneto in data 30 aprile 2024, assunta al prot. n. 192530 di pari data, con la quale viene richiesto l'aggiornamento dei co-

sti unitari massimi di ripristino di alcune strutture aziendali sulla base dei prezzi adottati sul territorio regionale, per iniziative attivate per altre finalità;

Ritenuto opportuno confermare, per la campagna assicurativa 2024, i costi massimi di ripristino delle strutture aziendali approvati con decreto 6 marzo 2023, n. 138941 tenuto conto della necessità di contenimento della spesa pubblica e delle caratteristiche che le coperture assicurative devono soddisfare anche ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2472;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli *Standard Value* per le produzioni vegetali, ad esclusione dell'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nonché l'elenco dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per l'anno 2024;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali esclusa l'uva da vino - anno 2024

1. Gli *Standard Value* per le produzioni vegetali, ad esclusione dell'uva da vino, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard Value* di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di riferimento sono riportate rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto.

Art. 2.

Individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali - anno 2024.

1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 5 al presente decreto.

2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2024, sono riportati nell'allegato 6 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1172



STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI ESCLUSA UVA DA VINO - ANNO 2024*(Dove non espressamente indicato, gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)*

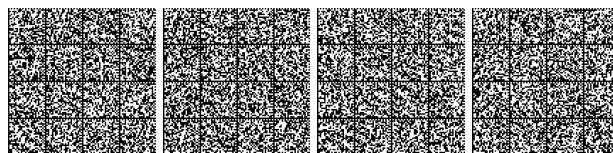
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	C04	MELE	29.806	€/ha
PROVINCIA DI TRENTO	C04	MELE	38.418	€/ha
PROVINCIA DI BOLZANO	C04	MELE	37.572	€/ha
CAMPANIA	C04	MELE	32.893	€/ha
ITALIA	M17	MELE CLUB	56.211	€/ha
ITALIA	C37	CILIEGIE	23.208	€/ha
EMILIA ROMAGNA-PUGLIA	C37	CILIEGIE	44.792	€/ha
TRENTINO ALTO ADIGE	C37	CILIEGIE	82.133	€/ha
ITALIA	M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	4.066	€/ha
ITALIA	C16	SUSINE	29.047	€/ha
EMILIA ROMAGNA	C16	SUSINE	33.049	€/ha
ITALIA	C02	ALBICOCHE	20.451	€/ha
EMILIA ROMAGNA - CAMPANIA	C02	ALBICOCHE	30.595	€/ha
TRENTINO ALTO ADIGE	C02	ALBICOCHE	42.904	€/ha
ITALIA	M22	ALBICOCHE DA INDUSTRIA	6.977	€/ha
ITALIA	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	12.133	€/ha
SICILIA	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	14.104	€/ha
ITALIA	C09	PESCHE	29.983	€/ha
PROVINCIA DI ENNA	C09	PESCHE	42.453	€/ha
ITALIA	M24	PESCHE DA INDUSTRIA	11.712	€/ha
ITALIA	C15	RISO	4.245	€/ha
ITALIA	M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	5.717	€/ha
ITALIA	D63	RISO INDICA	2.872	€/ha
ITALIA	C07	PERE	40.460	€/ha
ITALIA	L73	RISO DA SEME	4.735	€/ha
ITALIA	M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	6.152	€/ha
ITALIA	L74	RISO INDICA DA SEME	3.396	€/ha
NORD ITALIA	C41	OLIVE OLIO	10.841	€/ha
CENTRO ITALIA	C41	OLIVE OLIO	6.153	€/ha
SUD ITALIA E ISOLE	C41	OLIVE OLIO	6.206	€/ha
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	29.354	€/ha
ITALIA	L12	ALBICOCHE PRECOCI	16.960	€/ha
EMILIA ROMAGNA - CAMPANIA	L12	ALBICOCHE PRECOCI	24.815	€/ha
ITALIA	C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	26.540	€/ha
ITALIA	M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	51.598	€/ha



TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3.477	€/ha
ITALIA	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	3.129	€/ha
ITALIA	C05	NETTARINE	29.697	€/ha
ITALIA	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	7.208	€/ha
ITALIA	C08	PERE PRECOCI	26.603	€/ha
ITALIA	C10	PESCHE PRECOCI	25.094	€/ha
ITALIA	C13	POMODORO DA TAVOLA	71.564	€/ha
PROVINCE DI SIRACUSA, RAGUSA	C13	POMODORO DA TAVOLA	111.219	€/ha
PROVINCIA DI NAPOLI	C13	POMODORO DA TAVOLA	86.500	€/ha
ITALIA	C22	PEPERONI	75.407	€/ha
ITALIA	D28	RADICCHIO	21.730	€/ha
PROVINCE DI TREVISO, PADOVA, VENEZIA	D28	RADICCHIO	29.249	€/ha
ITALIA	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	6.857	€/ha
ITALIA	C18	TABACCO	26.977	€/ha
ITALIA	C17	SUSINE PRECOCI	30.121	€/ha
EMILIA ROMAGNA	C17	SUSINE PRECOCI	31.878	€/ha
LAZIO E SARDEGNA	C27	CARCIOFO	27.886	€/ha
ITALIA	C27	CARCIOFO	20.326	€/ha
ITALIA	D38	NOCI	8.623	€/ha
VENETO - PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA	D38	NOCI	13.333	€/ha
ITALIA	H02	ARANCE PRECOCI	12.052	€/ha
SICILIA	H02	ARANCE PRECOCI	14.012	€/ha
ITALIA	C25	MANDARANCE	14.229	€/ha
ITALIA	H05	MANDARANCE PRECOCI	13.668	€/ha
ITALIA	C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	10.754	€/ha
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	1.782	€/ha
ITALIA	C30	SORGO	2.408	€/ha
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	4.591	€/ha
ITALIA	C43	AVENA	992	€/ha
ITALIA	C49	TRITICALE	1.488	€/ha
ITALIA	C51	MIRTILLO	51.724	€/ha
ITALIA	C52	LAMPONE	121.104	€/ha
ITALIA	C60	SATSUMA	13.531	€/ha
ITALIA	C61	MANDORLE	8.706	€/ha
ITALIA	C62	RIBES	86.138	€/ha
ITALIA	C63	BERGAMOTTO	34.666	€/ha
ITALIA	C66	MORE	82.500	€/ha



TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	10.453	€/ha
ITALIA	C68	ERBA MEDICA DA SEME	2.781	€/ha
ITALIA	C73	INDIVIA DA SEME	5.061	€/ha
ITALIA	C74	LATTUGHE DA SEME	10.200	€/ha
ITALIA	C76	RAPA DA SEME	2.880	€/ha
ITALIA	C78	SPINACIO DA SEME	4.154	€/ha
ITALIA	C79	ZUCCA DA SEME	7.051	€/ha
ITALIA	C80	ANICE	5.340	€/ha
ITALIA	C82	BASILICO	57.091	€/ha
ITALIA	C85	CORIANDOLO	2.020	€/ha
ITALIA	C86	CORIANDOLO DA SEME	2.096	€/ha
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1.590	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	799	€/ha
ITALIA	C91	LINO	1.820	€/ha
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	1.613	€/ha
ITALIA	C96	PISELLO PROTEICO	1.388	€/ha
ITALIA	C99	PREZZEMOLO	57.966	€/ha
ITALIA	D01	AGLIO	14.161	€/ha
PROVINCIA DI FERRARA	D01	AGLIO	25.760	€/ha
ITALIA	D05	BIETOLA DA COSTA	16.560	€/ha
ITALIA	D07	CARDO	25.585	€/ha
ITALIA	D11	CAVOLO VERZA	24.852	€/ha
ITALIA	D12	CECI	2.217	€/ha
ITALIA	D13	CETRIOLI	24.359	€/ha
ITALIA	D15	ERBA MEDICA	2.038	€/ha
ITALIA	D18	FAVINO	954	€/ha
ITALIA	D19	FINOCCHIO	20.226	€/ha
ITALIA	D23	MAIS DA INSILAGGIO	3.192	€/ha
ITALIA	D24	MAIS DOLCE	3.547	€/ha
ITALIA	D30	SEDANO	30.075	€/ha
ITALIA	D31	SEGALE	1.478	€/ha
ITALIA	D36	POMPELMO	10.860	€/ha
ITALIA	D39	ROSA CANINA	43.800	€/ha
ITALIA	D43	PREZZEMOLO DA SEME	5.227	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.800	€/ha
ITALIA	D47	PISELLO DA SEME	2.940	€/ha
ITALIA	D53	ARACHIDI	5.343	€/ha
ITALIA	D56	GELSO	21.983	€/ha
ITALIA	D65	SEGALE DA SEME	1.216	€/ha



TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	D66	UVA SPINA	36.267	€/ha
ITALIA	D68	ZUCCHINA FIORE	41.452	€/ha
ITALIA	D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	124.885	€/ha
ITALIA	D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	13.519	€/ha
ITALIA	D94	QUINOA	2.933	€/ha
ITALIA	D97	FAVA DA SEME	4.177	€/ha
ITALIA	D99	SOIA EDAMAME	3.714	€/ha
ITALIA	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	27.980	€/ha
ITALIA	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	2.680	€/ha
ITALIA	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1.940	€/ha
ITALIA	H14	GRANO SARACENO	1.664	€/ha
ITALIA	H16	PATATE DA SEME	6.744	€/ha
ITALIA	H17	LUPINI	4.175	€/ha
ITALIA	H18	LOIETTO	1.672	€/ha
ITALIA	H20	TRIFOGLIO	1.716	€/ha
ITALIA	H25	ZAFFERANO	148.000	€/ha
ITALIA	H26	BASILICO DA SEME	8.293	€/ha
ITALIA	H27	FIORI DI ZUCCHINA	64.232	€/ha
ITALIA	H28	LINO DA SEME	1.984	€/ha
ITALIA	H35	MELOGRANO	20.878	€/ha
ITALIA	H36	GIUGGIOLE	37.367	€/ha
ITALIA	H38	ANETO DA SEME	3.724	€/ha
ITALIA	H39	SORGO DA SEME	4.300	€/ha
ITALIA	H40	TRITICALE DA SEME	1.500	€/ha
ITALIA	H41	SENAPE BIANCA	960	€/ha
ITALIA	H45	LUPINELLA	743	€/ha
ITALIA	H53	AVOCADO	36.883	€/ha
ITALIA	H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	15.014	€/ha
ITALIA	H56	SEDANO DA SEME	9.221	€/ha
ITALIA	H76	CRESCIONE DA SEME	3.036	€/ha
ITALIA	H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	3.893	€/ha
ITALIA	H89	SULLA DA SEME	933	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.418	€/ha
ITALIA	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	974	€/ha
ITALIA	H97	FACELIA DA SEME	1.000	€/ha
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	15.747	€/ha
ITALIA	L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	27.329	€/ha
ITALIA	L02	MANGO	97.981	€/ha
ITALIA	L04	CAPPERO	22.040	€/ha



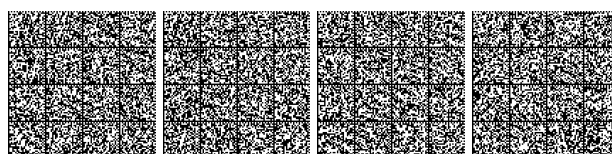
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	L09	PASTONE DI MAIS	3.088	€/ha
ITALIA	L10	AGLIO DA SEME	20.667	€/ha
ITALIA	L11	AGRETTO	55.868	€/ha
ITALIA	L14	ANETO	16.640	€/ha
ITALIA	L17	AVENA DA BIOMASSA	857	€/ha
ITALIA	L18	AVENA DA SEME	915	€/ha
ITALIA	L24	CAMOMILLA	7.460	€/ha
ITALIA	L25	CARDO DA SEME	9.552	€/ha
ITALIA	L26	CARTAMO	1.667	€/ha
ITALIA	L28	CAVOLO CINESE	16.549	€/ha
ITALIA	L30	CAVOLO RAPA	13.784	€/ha
ITALIA	L31	CAVOLO ROMANESCO	17.810	€/ha
ITALIA	L32	CILIEGIO ACIDO	11.853	€/ha
ITALIA	L33	COLZA DA BIOMASSA	995	€/ha
ITALIA	L35	ELICRISO	20.960	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.356	€/ha
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1.050	€/ha
ITALIA	L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	5.133	€/ha
ITALIA	L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4.671	€/ha
ITALIA	L43	FAGIOLINI DA SEME	6.487	€/ha
ITALIA	L44	FARRO DA SEME	1.428	€/ha
ITALIA	L45	FAVA SECCA	3.228	€/ha
ITALIA	L46	FAVINO DA SEME	1.027	€/ha
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1.295	€/ha
ITALIA	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1.787	€/ha
ITALIA	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1.489	€/ha
ITALIA	L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	40.213	€/ha
ITALIA	L56	LUPINELLA DA SEME	1.180	€/ha
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	3.366	€/ha
ITALIA	L60	MALVA	16.333	€/ha
ITALIA	L63	MENTA DOLCE	27.300	€/ha
ITALIA	L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	7.500	€/ha
ITALIA	L65	MENTA SEMI	5.760	€/ha
ITALIA	L67	ORIGANO	30.160	€/ha
ITALIA	L68	ORTICA	19.860	€/ha
ITALIA	L70	PASSIFLORA	14.467	€/ha
ITALIA	L72	PISELLI SECCHI	2.813	€/ha
ITALIA	L75	ROSMARINO	45.184	€/ha



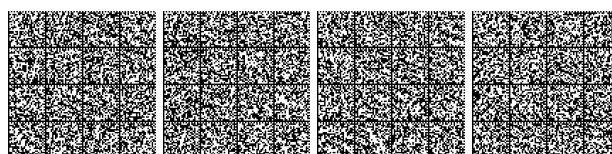
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	L76	RUCOLA	18.006	€/ha
ITALIA	L77	SALVIA	8.693	€/ha
ITALIA	L81	SOIA DA SEME	2.693	€/ha
ITALIA	L83	SORGO DA INSILAGGIO	1.263	€/ha
ITALIA	L84	TARASSACO RADICI	19.787	€/ha
ITALIA	L85	TIMO	17.376	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.609	€/ha
ITALIA	L89	VECCIA DA SEME	880	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	267	€/ha
ITALIA	L99	PRATO POLIFITA	800	€/ha
ITALIA	M01	PRATO PASCOLO	667	€/ha
ITALIA	M02	CECE DA SEME	3.605	€/ha
ITALIA	M06	ALCHECHENGI	33.600	€/ha
ITALIA	M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	3.110	€/ha
ITALIA	D95	GOJI	27.360	€/ha
ITALIA	C06	NETTARINE PRECOCI	31.418	€/ha
ITALIA	D22	LENTICCHIE	1.245	€/ha
ITALIA	C47	FAGIOLINI	15.150	€/ha
ITALIA	C46	PISELLI FRESCHI	7.641	€/ha
ITALIA	M39	PISELLI DA INDUSTRIA	2.299	€/ha
ITALIA	C50	ZUCCHINE	25.793	€/ha
ITALIA	C34	MELONI	29.002	€/ha
PROVINCIA DI MANTOVA, CREMONA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA	C34	MELONI	36.154	€/ha
ITALIA	D03	ASPARAGO	27.592	€/ha
ITALIA	D21	LATTUGHE\INDIVIE	31.659	€/ha
ITALIA	C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	10.921	€/ha
ITALIA	C31	SOIA	2.197	€/ha
ITALIA	C42	FICO D'INDIA	22.185	€/ha
ITALIA	C44	FICHI	26.674	€/ha
ITALIA	C56	SPINACIO	18.006	€/ha
ITALIA	C57	PISTACCHIO	31.364	€/ha
ITALIA	C58	MELANZANE	25.703	€/ha
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	6.920	€/ha
ITALIA	C83	CAVOLO BROCCOLO	18.291	€/ha
TOSCANA	C83	CAVOLO BROCCOLO	22.635	€/ha
ITALIA	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3.340	€/ha
ITALIA	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	28.719	€/ha
ITALIA	D17	FAVA FRESCA	7.667	€/ha



TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	D33	CASTAGNE	6.520	€/ha
PROVINCIA DI FIRENZE	D33	CASTAGNE	8.167	€/ha
ITALIA	H04	LIMONI PRECOCI	14.435	€/ha
ITALIA	H29	RUCOLA DA SEME	2.427	€/ha
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	55.520	€/ha
ITALIA	M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	5.120	€/ha
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	15.360	€/ha
ITALIA	C48	GIRASOLE	2.057	€/ha
ITALIA	C32	COLZA	1.843	€/ha
ITALIA	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	6.032	€/ha
ITALIA	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5.056	€/ha
ITALIA	D96	BUNCHING ONION DA SEME	8.098	€/ha
ITALIA	M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	9.666	€/ha
ITALIA	D46	CAROTA DA SEME	6.272	€/ha
ITALIA	M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	12.227	€/ha
ITALIA	D52	CAVOLFIORE DA SEME	12.016	€/ha
ITALIA	M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	27.667	€/ha
ITALIA	C70	CETRIOLI DA SEME	9.984	€/ha
ITALIA	C72	CIPOLLA DA SEME	14.186	€/ha
ITALIA	D45	COLZA DA SEME	2.640	€/ha
ITALIA	M46	COLZA DA SEME IBRIDO	2.680	€/ha
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	5.728	€/ha
ITALIA	D51	FINOCCHIO DA SEME	6.224	€/ha
ITALIA	D60	ORZO DA SEME	1.620	€/ha
ITALIA	C75	PORRO DA SEME	7.479	€/ha
ITALIA	C71	RADICCHIO/CICORIA DA SEME	3.787	€/ha
ITALIA	C77	RAVANELLO DA SEME	5.403	€/ha
ITALIA	D49	ZUCCHINE DA SEME	3.499	€/ha
ITALIA	M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	9.487	€/ha
ITALIA	D08	CAROTA	22.708	€/ha
ITALIA	D09	CAVOLFIORE	25.544	€/ha
ITALIA	H55	CAVOLO NERO	19.175	€/ha
ITALIA	D14	CIPOLLINE	31.538	€/ha
ITALIA	C33	COCOMERO	27.320	€/ha
ITALIA	M09	COCOMERO MINI	28.479	€/ha
PROVINCIA DI MANTOVA	M09	COCOMERO MINI	37.837	€/ha
ITALIA	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	6.400	€/ha
PROVINCIA DI CUNEO	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	16.632	€/ha
ITALIA	C38	FRAGOLE	70.414	€/ha



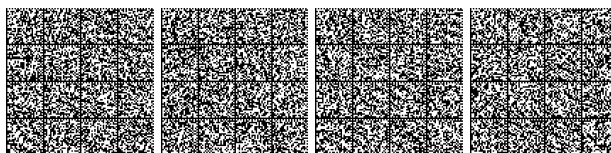
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
TRENTINO ALTO ADIGE	C38	FRAGOLE	133.359	€/ha
ITALIA	M51	FRAGOLINE DI BOSCO	104.753	€/ha
ITALIA	D48	GIRASOLE DA SEME	4.896	€/ha
ITALIA	L62	MELISSA	66.293	€/ha
ITALIA	C59	NOCCIOLE	6.073	€/ha
PIEMONTE	C59	NOCCIOLE	10.083	€/ha
ITALIA	C40	OLIVE TAVOLA	8.222	€/ha
MARCHE	C40	OLIVE TAVOLA	21.485	€/ha
ITALIA	H24	PEPERONCINO	19.662	€/ha
ITALIA	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	14.400	€/ha
ITALIA	C12	POMODORO CONCENTRATO	12.480	€/ha
ITALIA	C14	POMODORO PELATO	14.400	€/ha
PROVINCE DI NAPOLI, SALERNO E AVELLINO	C14	POMODORO PELATO	40.970	€/ha
ITALIA	D27	PORRO	29.733	€/ha
ITALIA	D64	SCALOGNO	57.067	€/ha
ITALIA	L82	SORGO DA BIOMASSA	2.224	€/ha
ITALIA	D32	ZUCCA	17.042	€/ha
ITALIA	C36	CACHI	23.043	€/ha
ITALIA	C93	MIGLIO	1.036	€/ha
ITALIA	H10	FRUMENTO DURO	2.286	€/ha
ITALIA	H11	FRUMENTO TENERO	1.686	€/ha
ITALIA	L69	ORZO DA BIOMASSA	1.439	€/ha
ITALIA	L79	SEGALE DA BIOMASSA	868	€/ha
ITALIA	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1.446	€/ha
ITALIA	D16	FARRO	1.014	€/ha
ITALIA	C29	ORZO	1.510	€/ha
ITALIA	H93	OLIVO IN VASO	200.000	€/ha
ITALIA	M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	160.000	€/ha
ITALIA	M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	111.333	€/ha
ITALIA	M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	184.000	€/ha
ITALIA	M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	32.400	€/ha
ITALIA	C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	152.533	€/ha
ITALIA	C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	32.400	€/ha
ITALIA	D57	NESTI DI VITI	19.600	€/ha
ITALIA	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	76.267	€/ha
ITALIA	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	61.920	€/ha



TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	D41	PIOPPO	15.564	€/ha
ITALIA	D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	138.667	€/ha
ITALIA	D25	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	170.667	€/ha
ITALIA	H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	41	€/mq
ITALIA	H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	58	€/mq
ITALIA	C65	VIVAI DI PIOPPI	24.235	€/ha
ITALIA	H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	55	€/mq
ITALIA	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	95	€/mq
ITALIA	H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	95	€/mq
ITALIA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	55	€/mq
ITALIA	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	86	€/mq
ITALIA	H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	108	€/mq
ITALIA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	88	€/mq
ITALIA	H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	107	€/mq
ITALIA	H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	111	€/mq
ITALIA	H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	76	€/mq
ITALIA	H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	97	€/mq
ITALIA	H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	97	€/mq
ITALIA	H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	130	€/mq
ITALIA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	97	€/mq
ITALIA	H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	91	€/mq



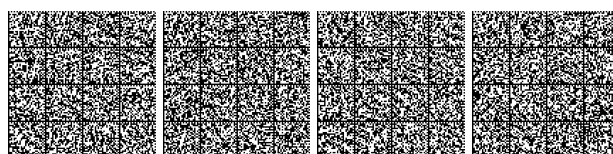
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA SV
ITALIA	C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	82	€/mq
ITALIA	H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	220	€/mq
ITALIA	H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	85.333	€/ha
ITALIA	M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	256.667	€/ha
ITALIA	M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	128.333	€/ha
ITALIA	H07	MANDARINI PRECOCI	12.277	€/ha
ITALIA	C54	CIPOLLE	15.548	€/ha
ITALIA	C35	PATATE COMUNI	14.963	€/ha
ITALIA	M60	PATATE DI PRIMIZIA	16.898	€/ha
PROVINCIA DI TRENTO	C35	PATATE COMUNI	17.078	€/ha
CALABRIA	C54	CIPOLLE	23.979	€/ha
ITALIA	D61	RAPA	16.575	€/ha



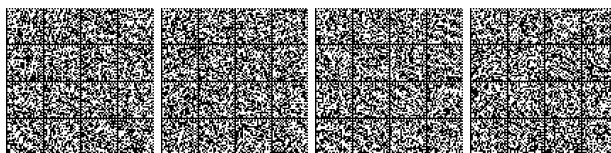
COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE ANNO 2024

(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi coefficienti delle corrispettive colture a cielo aperto)

COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	1,12
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	
L28	CAVOLO CINESE	
H55	CAVOLO NERO	
L31	CAVOLO ROMANESCO	
C54	CIPOLLE	
H11	FRUMENTO TENERO	
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	
C93	MIGLIO	
C29	ORZO	
C35	PATATE COMUNI	
M60	PATATE DI PRIMIZIA	
D31	SEGALE	
C56	SPINACIO	
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	
C49	TRITICALE	
L87	TRITORDEUM	
C19	UVA DA TAVOLA	1,15
D01	AGLIO	1,20
L11	AGRETTO	
C82	BASILICO	
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	
D05	BIETOLA DA COSTA	
D08	CAROTA	
D09	CAVOLFIORE	
C83	CAVOLO BROCCOLO	
L30	CAVOLO RAPA	1,20
D11	CAVOLO VERZA	



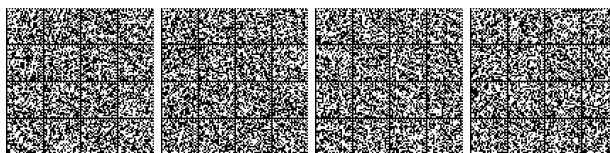
COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
D12	CECI	
D13	CETRIOLI	
D14	CIPOLLINE	
C33	COCOMERO	
M09	COCOMERO MINI	
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	
C47	FAGIOLINI	
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	
D17	FAVA FRESCA	
L45	FAVA SECCA	
D19	FINOCCHIO	
H27	FIORI DI ZUCCHINA	
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	
H10	FRUMENTO DURO	
D21	LATTUGHE\INDIVIE	
D22	LENTICCHIE	
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	
D23	MAIS DA INSILAGGIO	
D24	MAIS DOLCE	
C58	MELANZANE	
C34	MELONI	
L09	PASTONE DI MAIS	
C22	PEPERONI	
C46	PISELLI FRESCHI	
L72	PISELLI SECCHI	
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	
C12	POMODORO CONCENTRATO	
C13	POMODORO DA TAVOLA	
C14	POMODORO PELATO	
D27	PORRO	
C99	PREZZEMOLO	
D28	RADICCHIO	
C15	RISO	1,20
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	



COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
D63	RISO INDICA	
L76	RUCOLA	
D64	SCALOGNO	
D30	SEDANO	
D32	ZUCCA	
D68	ZUCCHINA FIORE	
C50	ZUCCHINE	
C02	ALBICOCCHE	1,25
M22	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	
L12	ALBICOCCHE PRECOCI	
D03	ASPARAGO	
C27	CARCIOFO	
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	
D07	CARDO	
C37	CILIEGIE	
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	
L32	CILIEGIO ACIDO	
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	
C04	MELE	
M17	MELE CLUB	
C05	NETTARINE	
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	
C06	NETTARINE PRECOCI	
H24	PEPERONCINO	
C07	PERE	
C08	PERE PRECOCI	
C09	PESCHE	
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	
C10	PESCHE PRECOCI	
C16	SUSINE	
C17	SUSINE PRECOCI	
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	1,35
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	1,35
D53	ARACHIDI	



COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
C48	GIRASOLE	
C59	NOCCIOLE	
D38	NOCI	
C41	OLIVE OLIO	
C40	OLIVE TAVOLA	
C31	SOIA	
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	1,50
H02	ARANCE PRECOCI	
C63	BERGAMOTTO	
C36	CACHI	
C52	LAMPONE	
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	
H04	LIMONI PRECOCI	
C25	MANDARANCE	
H05	MANDARANCE PRECOCI	
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	
H07	MANDARINI PRECOCI	
C61	MANDORLE	
C51	MIRTILLO	
C66	MORE	
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	
L70	PASSIFLORA	
C57	PISTACCHIO	
D36	POMPELMO	
C62	RIBES	
C60	SATSUMA	



**TABELLE DI CORRISPONDENZA TRA CODICI PRODOTTO AFFERENTI AGLI
STANDARD VALUE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 E RELATIVO GRUPPO DI
APPARTENENZA**

Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ACTINIDIA
D01	AGLIO	€/ha	GRUPPO AGLIO
L10	AGLIO DA SEME	€/ha	GRUPPO AGLIO
L11	AGRETTO	€/ha	GRUPPO AGRETTO
C02	ALBICOCHE	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
M22	ALBICOCHE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
L12	ALBICOCHE PRECOCI	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
L90	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
L91	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
D70	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
L92	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO ALBICOCHE
M06	ALCHECHENGI	€/ha	GRUPPO ALCHEGENGI
L14	ANETO	€/ha	GRUPPO ANETO
H38	ANETO DA SEME	€/ha	GRUPPO ANETO
C80	ANICE	€/ha	GRUPPO ANICE
D53	ARACHIDI	€/ha	GRUPPO ARACHIDI
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	€/ha	GRUPPO ARANCE
H02	ARANCE PRECOCI	€/ha	GRUPPO ARANCE
D03	ASPARAGO	€/ha	GRUPPO ASPARAGO
C43	AVENA	€/ha	GRUPPO AVENA
L17	AVENA DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO AVENA
L18	AVENA DA SEME	€/ha	GRUPPO AVENA
H53	AVOCADO	€/ha	GRUPPO AVOCADO
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	€/ha	GRUPPO BARBABIETOLA
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	€/ha	GRUPPO BARBABIETOLA
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	€/ha	GRUPPO BARBABIETOLA
C82	BASILICO	€/ha	GRUPPO BASILICO
H26	BASILICO DA SEME	€/ha	GRUPPO BASILICO
C63	BERGAMOTTO	€/ha	GRUPPO BERGAMOTTO
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	€/ha	GRUPPO BIETOLA
D05	BIETOLA DA COSTA	€/ha	GRUPPO BIETOLA



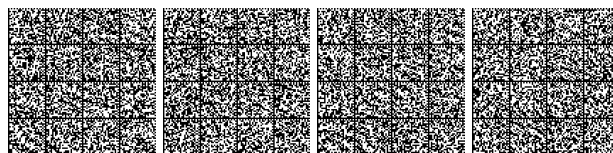
Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	€/ha	GRUPPO BIETOLA
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	€/ha	GRUPPO BIETOLA
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D96	BUNCHING ONION DA SEME	€/ha	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
C36	CACHI	€/ha	GRUPPO CACHI
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO CACHI
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO CACHI
L24	CAMOMILLA	€/ha	GRUPPO CAMOMILLA
L04	CAPPERO	€/ha	GRUPPO CAPPERO
C27	CARCIOFO	€/ha	GRUPPO CARCIOFO
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO CARCIOFO
D07	CARDO	€/ha	GRUPPO CARDO
L25	CARDO DA SEME	€/ha	GRUPPO CARDO
D08	CAROTA	€/ha	GRUPPO CAROTA
D46	CAROTA DA SEME	€/ha	GRUPPO CAROTA
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO CAROTA
L26	CARTAMO	€/ha	GRUPPO CARTAMO
D33	CASTAGNE	€/ha	GRUPPO CASTAGNE
D09	CAVOLFIORE	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D52	CAVOLFIORE DA SEME	€/ha	GRUPPO CAVOLI
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
C69	CAVOLI DA SEME	€/ha	GRUPPO CAVOLI
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
C83	CAVOLO BROCCOLO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
L28	CAVOLO CINESE	€/ha	GRUPPO CAVOLI
H55	CAVOLO NERO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
L30	CAVOLO RAPA	€/ha	GRUPPO CAVOLI
L31	CAVOLO ROMANESCO	€/ha	GRUPPO CAVOLI
D11	CAVOLO VERZA	€/ha	GRUPPO CAVOLI
M02	CECE DA SEME	€/ha	GRUPPO CECI
D12	CECI	€/ha	GRUPPO CECI
D13	CETRIOLI	€/ha	GRUPPO CETRIOLI
C70	CETRIOLI DA SEME	€/ha	GRUPPO CETRIOLI
C37	CILIEGIE	€/ha	GRUPPO CILIEGIE
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO CILIEGIE
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO CILIEGIE
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	€/ha	GRUPPO CILIEGIE



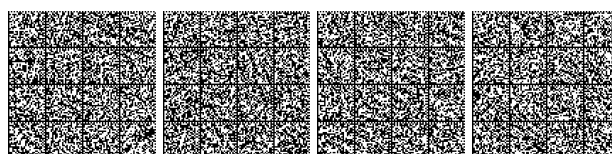
Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
L32	CILIEGIO ACIDO	€/ha	GRUPPO CILIEGIO ACIDO
C72	CIPOLLA DA SEME	€/ha	GRUPPO CIPOLLE
C54	CIPOLLE	€/ha	GRUPPO CIPOLLE
D14	CIPOLLINE	€/ha	GRUPPO CIPOLLE
C33	COCOMERO	€/ha	GRUPPO COCOMERI
M09	COCOMERO MINI	€/ha	GRUPPO COCOMERI
C32	COLZA	€/ha	GRUPPO COLZA
L33	COLZA DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO COLZA
D45	COLZA DA SEME	€/ha	GRUPPO COLZA
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO COLZA
C85	CORIANDOLO	€/ha	GRUPPO CORIANDOLO
C86	CORIANDOLO DA SEME	€/ha	GRUPPO CORIANDOLO
H76	CRESCIONE DA SEME	€/ha	GRUPPO CRESCIONE DA SEME
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	€/ha	GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO
D25	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	€/ha	GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	€/ha	GRUPPO ECHINACEA
H98	ECHINACEA RADICI	€/ha	GRUPPO ECHINACEA
L35	ELICRISO	€/ha	GRUPPO ELICRISO
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	€/ha	GRUPPO ERBAI
D15	ERBA MEDICA	€/ha	GRUPPO ERBAI
C68	ERBA MEDICA DA SEME	€/ha	GRUPPO ERBAI
L37	ERBAI DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO ERBAI
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	€/ha	GRUPPO ERBAI
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	€/ha	GRUPPO ERBAI
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	€/ha	GRUPPO ERBAI
C89	ERBAI MISTI	€/ha	GRUPPO ERBAI
H97	FACELIA DA SEME	€/ha	GRUPPO FACELIA DA SEME
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
D98	FAGIOLI DA SEME	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	€/ha	GRUPPO FAGIOLI
C47	FAGIOLINI	€/ha	GRUPPO FAGIOLINI
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO FAGIOLINI
L43	FAGIOLINI DA SEME	€/ha	GRUPPO FAGIOLINI
D16	FARRO	€/ha	GRUPPO FARRO
L44	FARRO DA SEME	€/ha	GRUPPO FARRO
D97	FAVA DA SEME	€/ha	GRUPPO FAVE
D17	FAVA FRESCA	€/ha	GRUPPO FAVE
L45	FAVA SECCA	€/ha	GRUPPO FAVE



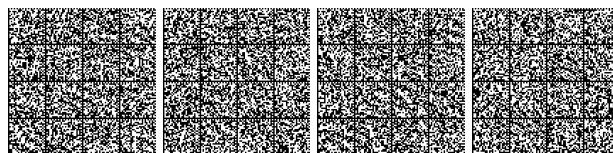
Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
D18	FAVINO	€/ha	GRUPPO FAVINO
L46	FAVINO DA SEME	€/ha	GRUPPO FAVINO
H95	FESTUCA DA SEME	€/ha	GRUPPO FESTUCA DA SEME
C44	FICHI	€/ha	GRUPPO FICHI
C42	FICO D'INDIA	€/ha	GRUPPO FICO D'INDIA
D19	FINOCCHIO	€/ha	GRUPPO FINOCCHI
D51	FINOCCHIO DA SEME	€/ha	GRUPPO FINOCCHI
H27	FIORI DI ZUCCHINA	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
C38	FRAGOLE	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H10	FRUMENTO DURO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H11	FRUMENTO TENERO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	€/ha	GRUPPO FUNGHI DA COLTIVAZIONE
D56	GELSO	€/ha	GRUPPO GELSO
C48	GIRASOLE	€/ha	GRUPPO GIRASOLE
D48	GIRASOLE DA SEME	€/ha	GRUPPO GIRASOLE
H36	GIUGGIOLE	€/ha	GRUPPO GIUGGIOLO
D95	GOJI	€/ha	GRUPPO GOJI
H14	GRANO SARACENO	€/ha	GRUPPO GRANO SARACENO
C73	INDIVIA DA SEME	€/ha	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
C52	LAMPONE	€/ha	GRUPPO LAMPONE
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO LAMPONE
C74	LATTUGHE DA SEME	€/ha	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
D21	LATTUGHE\INDIVIE	€/ha	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	€/ha	GRUPPO LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO
D22	LENTICCHIE	€/ha	GRUPPO LENTICCHIE
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	€/ha	GRUPPO LIMONI
H04	LIMONI PRECOCI	€/ha	GRUPPO LIMONI
C91	LINO	€/ha	GRUPPO LINO
H28	LINO DA SEME	€/ha	GRUPPO LINO
H18	LOIETTO	€/ha	GRUPPO LOIETTO



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
C92	LOIETTO DA SEME	€/ha	GRUPPO LOIETTO
H45	LUPINELLA	€/ha	GRUPPO LUPINELLA
L56	LUPINELLA DA SEME	€/ha	GRUPPO LUPINELLA
H17	LUPINI	€/ha	GRUPPO LUPINI
L58	MAIS DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO MAIS
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	€/ha	GRUPPO MAIS
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	€/ha	GRUPPO MAIS
D23	MAIS DA INSILAGGIO	€/ha	GRUPPO MAIS
C39	MAIS DA SEME	€/ha	GRUPPO MAIS
D24	MAIS DOLCE	€/ha	GRUPPO MAIS
L60	MALVA	€/ha	GRUPPO MALVA
C25	MANDARANCE	€/ha	GRUPPO MANDARANCE
H05	MANDARANCE PRECOCI	€/ha	GRUPPO MANDARANCE
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	€/ha	GRUPPO MANDARINI
H07	MANDARINI PRECOCI	€/ha	GRUPPO MANDARINI
C61	MANDORLE	€/ha	GRUPPO MANDORLE
L02	MANGO	€/ha	GRUPPO MANGO
C58	MELANZANE	€/ha	GRUPPO MELANZANE
C04	MELE	€/ha	GRUPPO MELE
M17	MELE CLUB	€/ha	GRUPPO MELE
M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO MELE
M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE SOTTO E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO MELE
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO MELE
L62	MELISSA	€/ha	GRUPPO MELISSA
H35	MELOGRANO	€/ha	GRUPPO MELOGRANO
M82	MELOGRANO SOTTO RETE	€/ha	GRUPPO MELOGRANO
C34	MELONI	€/ha	GRUPPO MELONI
L63	MENTA DOLCE	€/ha	GRUPPO MENTA
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	€/ha	GRUPPO MENTA
L65	MENTA SEMI	€/ha	GRUPPO MENTA
C93	MIGLIO	€/ha	GRUPPO MIGLIO
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	€/ha	GRUPPO MIRTILLO
C51	MIRTILLO	€/ha	GRUPPO MIRTILLO
C66	MORE	€/ha	GRUPPO MORE
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	€/ha	GRUPPO NESPOLO DEL GIAPPONE
D57	NESTI DI VITI	€/ha	GRUPPO NESTI DI VITI



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
C05	NETTARINE	€/ha	GRUPPO NETTARINE
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO NETTARINE
C06	NETTARINE PRECOCI	€/ha	GRUPPO NETTARINE
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO NETTARINE
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO NETTARINE
C59	NOCCIOLE	€/ha	GRUPPO NOCCIOLE
D38	NOCI	€/ha	GRUPPO NOCI
C41	OLIVE OLIO	€/ha	GRUPPO OLIVE OLIO
C40	OLIVE TAVOLA	€/ha	GRUPPO OLIVE TAVOLA
H93	OLIVO IN VASO	€/ha	GRUPPO OLIVO IN VASO
L67	ORIGANO	€/ha	GRUPPO ORIGANO
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	€/mq	GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
L68	ORTICA	€/ha	GRUPPO ORTICA
C29	ORZO	€/ha	GRUPPO ORZO
L69	ORZO DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO ORZO
D60	ORZO DA SEME	€/ha	GRUPPO ORZO
L98	PASCOLO	€/ha	GRUPPO PRATO PASCOLO
L70	PASSIFLORA	€/ha	GRUPPO PASSIFLORA
L09	PASTONE DI MAIS	€/ha	GRUPPO MAIS
C35	PATATE COMUNI	€/ha	GRUPPO PATATE
H16	PATATE DA SEME	€/ha	GRUPPO PATATE
M60	PATATE DI PRIMIZIA	€/ha	GRUPPO PATATE
H24	PEPERONCINO	€/ha	GRUPPO PEPERONCINO
C22	PEPERONI	€/ha	GRUPPO PEPERONI
C07	PERE	€/ha	GRUPPO PERE
M88	PERE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO PERE
C08	PERE PRECOCI	€/ha	GRUPPO PERE
M87	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	€/ha	GRUPPO PERE
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PERE
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PERE
C09	PESCHE	€/ha	GRUPPO PESCHE
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO PESCHE
C10	PESCHE PRECOCI	€/ha	GRUPPO PESCHE
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PESCHE
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO PESCHE
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	€/ha	GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	€/mq	GRUPPO PIANTE DA ORTO
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	€/ha	GRUPPO PIANTE DI NOCCIOLO
D41	PIOPPA	€/ha	GRUPPO PIOPPA



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO PISELLI
C46	PISELLI FRESCHI	€/ha	GRUPPO PISELLI
L72	PISELLI SECCHI	€/ha	GRUPPO PISELLI
D47	PISELLO DA SEME	€/ha	GRUPPO PISELLI
C96	PISELLO PROTEICO	€/ha	GRUPPO PISELLI
C57	PISTACCHIO	€/ha	GRUPPO PISTACCHIO
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	€/ha	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
C12	POMODORO CONCENTRATO	€/ha	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
C13	POMODORO DA TAVOLA	€/ha	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
C14	POMODORO PELATO	€/ha	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
D36	POMPELMO	€/ha	GRUPPO POMPELMO
D27	PORRO	€/ha	GRUPPO PORRO
C75	PORRO DA SEME	€/ha	GRUPPO PORRO
M01	PRATO PASCOLO	€/ha	GRUPPO PRATO PASCOLO
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	€/ha	GRUPPO PRATO PASCOLO
C99	PREZZEMOLO	€/ha	GRUPPO PREZZEMOLO
D43	PREZZEMOLO DA SEME	€/ha	GRUPPO PREZZEMOLO
D94	QUINOA	€/ha	GRUPPO QUINOA
D28	RADICCHIO	€/ha	GRUPPO RADICCHIO
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	€/ha	GRUPPO RADICCHIO
D61	RAPA	€/ha	GRUPPO RAPA
C76	RAPA DA SEME	€/ha	GRUPPO CAVOLI
C77	RAVANELLO DA SEME	€/ha	GRUPPO RAVANELLO SEME
C62	RIBES	€/ha	GRUPPO RIBES
C15	RISO	€/ha	GRUPPO RISO
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
L73	RISO DA SEME	€/ha	GRUPPO RISO
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
D63	RISO INDICA	€/ha	GRUPPO RISO
L74	RISO INDICA DA SEME	€/ha	GRUPPO RISO
D39	ROSA CANINA	€/ha	GRUPPO ROSA CANINA
L75	ROSMARINO	€/ha	GRUPPO ROSMARINO
L76	RUCOLA	€/ha	GRUPPO RUCOLA
H29	RUCOLA DA SEME	€/ha	GRUPPO RUCOLA
L77	SALVIA	€/ha	GRUPPO SALVIA
C60	SATSUMA	€/ha	GRUPPO SATSUMA
D64	SCALOGNO	€/ha	GRUPPO SCALOGNO
D30	SEDANO	€/ha	GRUPPO SEDANO



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
H56	SEDANO DA SEME	€/ha	GRUPPO SEDANO
D31	SEGALE	€/ha	GRUPPO SEGALE
L79	SEGALE DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO SEGALE
D65	SEGALE DA SEME	€/ha	GRUPPO SEGALE
H41	SENAPE BIANCA	€/ha	GRUPPO SENAPE BIANCA
C31	SOIA	€/ha	GRUPPO SOIA
L81	SOIA DA SEME	€/ha	GRUPPO SOIA
D99	SOIA EDAMAME	€/ha	GRUPPO SOIA
C30	SORGO	€/ha	GRUPPO SORGO
L82	SORGO DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO SORGO
L83	SORGO DA INSILAGGIO	€/ha	GRUPPO SORGO
H39	SORGO DA SEME	€/ha	GRUPPO SORGO
C56	SPINACIO	€/ha	GRUPPO SPINACI
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	€/ha	GRUPPO SPINACI
C78	SPINACIO DA SEME	€/ha	GRUPPO SPINACI
H89	SULLA DA SEME	€/ha	GRUPPO SULLA DA SEME
C16	SUSINE	€/ha	GRUPPO SUSINE
C17	SUSINE PRECOCI	€/ha	GRUPPO SUSINE
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO SUSINE
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	€/ha	GRUPPO SUSINE
C18	TABACCO	€/ha	GRUPPO TABACCO
L84	TARASSACO RADICI	€/ha	GRUPPO TARASSACO RADICI
L85	TIMO	€/ha	GRUPPO TIMO
H20	TRIFOGLIO	€/ha	GRUPPO TRIFOGLIO
D44	TRIFOGLIO DA SEME	€/ha	GRUPPO TRIFOGLIO
C49	TRITICALE	€/ha	GRUPPO TRITICALE
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	€/ha	GRUPPO TRITICALE
H40	TRITICALE DA SEME	€/ha	GRUPPO TRITICALE
L87	TRITORDEUM	€/ha	GRUPPO TRITORDEUM
C19	UVA DA TAVOLA	€/ha	GRUPPO UVA DA TAVOLA
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	€/ha	GRUPPO UVA DA TAVOLA
D66	UVA SPINA	€/ha	GRUPPO UVA SPINA
L89	VECCIA DA SEME	€/ha	GRUPPO VECCIA
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	€/mq	GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO



Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	€/mq	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
C65	VIVAI DI PIOPPI	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PIOPPI
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	€/ha	GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	€/ha	GRUPPO VIVAI DI VITI
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	€/ha	GRUPPO VIVAI DI VITI
H25	ZAFFERANO	€/ha	GRUPPO ZAFFERANO
D32	ZUCCA	€/ha	GRUPPO ZUCCA
C79	ZUCCA DA SEME	€/ha	GRUPPO ZUCCA
D68	ZUCCHINA FIORE	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
C50	ZUCCHINE	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
D49	ZUCCHINE DA SEME	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE
Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO ZUCCHINE

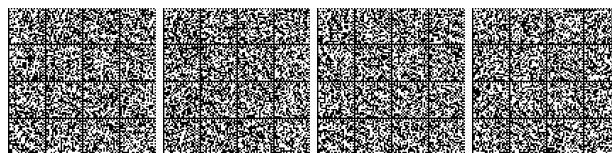


TABELLE DI CORRISPONDENZA TRA ID VARIETA'E GRUPPO DI RIFERIMENTO

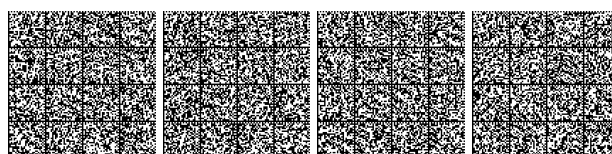
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
1	GENERICO - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
2	GENERICO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
3	GENERICO - FARRO	GRUPPO FARRO
5	GENERICO - AVENA	GRUPPO AVENA
6	GENERICO - TRITICALE	GRUPPO TRITICALE
7	GENERICO - ORZO	GRUPPO ORZO
8	VARIETÀ PRIORA (DESTINATO ALLA TOSTATURA PER LA PRODUZIONE DI CAFFÈ) - ORZO	GRUPPO ORZO
9	GENERICO - SEGALE	GRUPPO SEGALE
10	GENERICO - MIGLIO	GRUPPO MIGLIO
11	GENERICO - LINO	GRUPPO LINO
13	GENERICO - COLZA	GRUPPO COLZA
16	GENERICO - FAVINO	GRUPPO FAVINO
18	GENERICO - LOIETTO	GRUPPO LOIETTO
19	GENERICO - PISELLO PROTEICO	GRUPPO PISELLI
57	FIENO DI ERBA MEDICA - ERBA MEDICA	GRUPPO ERBAI
60	VECCIA - ERBAI DI LEGUMINOSE	GRUPPO ERBAI
61	GENERICO - TRIFOGLIO	GRUPPO TRIFOGLIO
70	GENERICO - LUPINI	GRUPPO LUPINI
76	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA) - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
77	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA) - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
80	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
81	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
82	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
83	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
84	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO) - ERBAI MISTI	GRUPPO ERBAI
85	ERBAIO DI AVENA - ERBAI DI GRAMINACEE	GRUPPO ERBAI
87	GENERICO - LUPINELLA	GRUPPO LUPINELLA
89	ORZO DA INSILAGGIO - ORZO DA BIOMASSA	GRUPPO ORZO
90	SEGALE DA INSILAGGIO - SEGALE DA BIOMASSA	GRUPPO SEGALE
93	FRASSINETO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
95	TRITICALE DA INSILAGGIO - TRITICALE DA BIOMASSA	GRUPPO TRITICALE
126	SENATORE CAPPELLI - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
127	AVISPA - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
128	GENTIL ROSSO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
129	VERNA - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
130	ANDRIOLO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
131	MAIORCA - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO



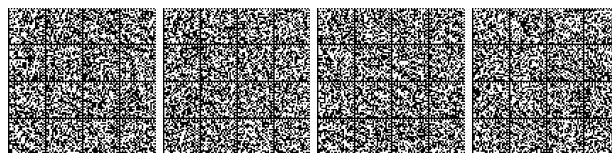
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
132	FILDERSTOLTZ - FARRO	GRUPPO FARRO
139	VIR9181 - MIGLIO	GRUPPO MIGLIO
140	SAN MARINO - MIGLIO	GRUPPO MIGLIO
141	ARDA - ORZO	GRUPPO ORZO
142	ALTO CONTENUTO OLEICO - COLZA	GRUPPO COLZA
144	GENERICO - AVENA DA BIOMASSA	GRUPPO AVENA
148	GENERICO - COLZA DA BIOMASSA	GRUPPO COLZA
149	GENERICO - ERBAI DA BIOMASSA	GRUPPO ERBAI
150	GENERICO - ERBAI DI RAVIZZONE	GRUPPO ERBAI
151	GENERICO - FRUMENTO DA BIOMASSA	GRUPPO FRUMENTO
153	GENERICO - FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	GRUPPO FRUMENTO
157	GENERICO - ORZO DA BIOMASSA	GRUPPO ORZO
158	GENERICO - SEGALE DA BIOMASSA	GRUPPO SEGALE
163	GENERICO - TRITICALE DA BIOMASSA	GRUPPO TRITICALE
164	GENERICO - TRITORDEUM	GRUPPO TRITORDEUM
134	MONOCOCCO - FARRO	GRUPPO FARRO
170	FIORELLO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
172	VIRGILIO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
173	ARDITO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
184	SAN PASTORE - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
189	PIANTA - FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	GRUPPO FRUMENTO
4000	PISELLI DA INDUSTRIA - PISELLI FRESCHI	GRUPPO PISELLI
4001	PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI - PISELLI FRESCHI	GRUPPO PISELLI
4004	DA INDUSTRIA - SPINACIO	GRUPPO SPINACI
4006	GENERICO - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO
4007	DI TERLANO - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO
4008	GENERICO - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO
4026	GENERICO - CECI	GRUPPO CECI
4027	IN PIEN'ARIA - CETRIOLI	GRUPPO CETRIOLI
4030	CIPOLLA A SEMINA PRIMAVERILE - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4031	GENERICO - CIPOLLINE	GRUPPO CIPOLLE
4032	GENERICO - COCOMERO	GRUPPO COCOMERI
4183	GENERICO - COCOMERO MINI	GRUPPO COCOMERI
4035	GENERICO - FAGIOLI DA INDUSTRIA	GRUPPO FAGIOLI
4036	GENERICO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4038	STORTINO DI TRENTO - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
4039	PIEN'ARIA - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
4041	GENERICO - FAGIOLINI DA INDUSTRIA	GRUPPO FAGIOLINI
4042	PIEN'ARIA - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
4043	DI CUNEO SECCO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI



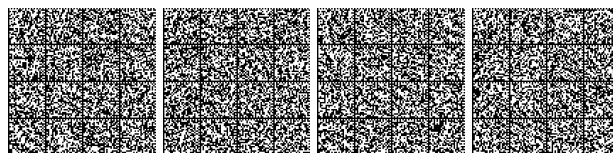
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
4044	DI SALUGGIA SECCO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4047	GENERICO - FAVA FRESCA	GRUPPO FAVE
4048	GENERICO - FAVA FRESCA	GRUPPO FAVE
4053	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4054	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4055	PIEN'ARIA - MELANZANE	GRUPPO MELANZANE
4057	PIEN'ARIA - MELANZANE	GRUPPO MELANZANE
4058	DELLA BASSA VALLE SCRIVIA - MELONI	GRUPPO MELONI
4059	GENERICO - MELONI	GRUPPO MELONI
4060	COMUNI - PATATE	GRUPPO PATATE
4061	DA SEMINA - PATATE DA SEME	GRUPPO PATATE
4062	DI PRIMIZIA - PATATE	GRUPPO PATATE
4063	COMUNI - PATATE	GRUPPO PATATE
4064	DOLCE - PEPERONCINO	GRUPPO PEPERONCINO
4065	PICCANTE - PEPERONCINO	GRUPPO PEPERONCINO
4066	QUADRATO D'ASTI - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4067	CUNEO GIALLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4068	STRATOS - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4069	TOPEPO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4070	CORNO DI BUE - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4071	LUNGHI - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4072	CORNETTO DI PONTECORVO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4074	PIEN'ARIA - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4077	F1 TORNADO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4078	CERESELLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4079	COMUNE ROSSO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4080	QUADRATO GIALLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4081	QUADRATO ROSSO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4082	GENERICO - PISELLI FRESCHI	GRUPPO PISELLI
4092	PIEN'ARIA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4093	PIEN'ARIA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4108	GENERICO - SCALOGNO	GRUPPO SCALOGNO
4112	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE - ZUCCHINA FIORE	GRUPPO ZUCCHINE
4113	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE
4115	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE
4116	GENERICO - FIORI DI ZUCCHINA	GRUPPO ZUCCHINE
4118	QUADRATO GIALLO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4119	QUADRATO ROSSO - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4120	DI ZAMBANA - ASPARAGO	GRUPPO ASPARAGO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
4121	SUGAR BABY - COCOMERO	GRUPPO COCOMERI
4122	DI MONTAGNA - PATATE	GRUPPO PATATE
4123	POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4124	PIATLINA BIONDA DI ANDEZENO - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4126	VERDON - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4133	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4142	TRADIZIONALE DI VILLALBA - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4143	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4144	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP - CIPOLLOTTO - CIPOLLINE - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4146	CAROTA NOVELLA DI ISPICA IGP - CAROTA	GRUPPO CAROTA
4147	HOKKAIDO SECCO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4149	GENERICO - LENTICCHIE	GRUPPO LENTICCHIE
4150	CAPPERO DI PANTELLERIA IGP - CAPPERO	GRUPPO CAPPERO
4160	GENERICO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4161	GENERICO - AGRETTO	GRUPPO AGRETTO
4164	DI SORANA (IGP) - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4165	DI CONTRONE - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4166	DI MONTAGNA - PATATE	GRUPPO PATATE
4169	OCCHIO NERO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4170	AZUCHI ROSSI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4171	AZUCHI VERDI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4172	CANNELLINI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4173	GENERICO - FAVA FRESCA	GRUPPO FAVE
4174	ZUCCHINE ROMANESCHE DI PIEN'ARIA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE
5114	GENERICO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5115	TRENTO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5116	FRAGOLINE DI BOSCO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5458	BOLZANO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
4175	GENERICO - FRAGOLE SOTTO TUNNEL/SOTTO SERRA	GRUPPO FRAGOLE
4176	SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO DOP - POMODORO PELATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4177	CIPOLLA ROSSA DI BREME - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4180	GENERICO - FAVA SECCA	GRUPPO FAVE
20	GENERICO - PISELLI SECCHI	GRUPPO PISELLI
4181	BACCHE - ALCHECHENGI	GRUPPO ALCHEGENGI
5000	GENERICHE - ALBICOCHE	GRUPPO ALBICOCHE
5001	AURORA - ALBICOCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCHE
5002	FLAVOR COT - ALBICOCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCHE
5003	LILLY COT - ALBICOCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCHE
5004	MAGIC COT - ALBICOCHE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCHE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5005	PERL COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5006	WONDER COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5007	ZEBRA 12 - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5008	GENERICHE - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5009	AUGUSTA 1 - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5010	AUGUSTA 2 - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5011	AUGUSTA 3 - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5012	FARBALY - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5013	FARCLO - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5014	FARDAO - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5015	FARELY - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5016	MANGO COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5017	PINK COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5018	SWEET COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5019	TOM COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5020	ORANGE RUBIS - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5021	PELLECCHIELLA - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5022	TYRINTHOS - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5023	ANTONIO ERRANI - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5059	DURA ANELLONA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5060	DURA DELLA MARCA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5061	DURONE DEL CHIAMPO - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5062	DURONI SWEET HEART - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5063	FERROVIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5064	FIRM RED - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5065	GIANT RED - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5066	MORA DI CAZZANO - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5067	MORA DI VIGNOLA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5068	NERO I - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5069	GENERICA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5070	TRENTO (ZONA DI MONTAGNA) - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5072	BLACK STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5073	BROOKS - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5074	BURLAT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5075	SWEET EARLY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5076	GARNET - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5077	GIORGIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5078	LAPINS - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5079	REGINA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5080	SKEENA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE



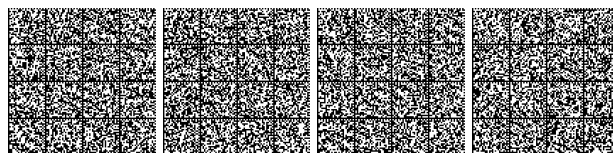
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5081	SUMMER CHARM - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5082	SWEET HEART - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5083	VAN - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5084	EARLY LORY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5085	EARLY BIGI - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5086	EARLY STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5087	BLACK STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5088	GREEN STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5089	KORDIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5090	SIMCOE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5091	SONATA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5092	NEW STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5093	GRACE STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5094	BIG STAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5095	BIG LORY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5096	PRIME GIANT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5110	GENERICO - FICHI	GRUPPO FICHI
5111	GENERICO - FICHI	GRUPPO FICHI
5113	GENERICO - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
5117	GENERICO - GELSO	GRUPPO GELSO
5123	GENERICO - LAMPONE	GRUPPO LAMPONE
5216	GENERICO - MIRTILLO	GRUPPO MIRTILLO
5217	GENERICO - MORE	GRUPPO MORE
5218	PRECOCI - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5219	MEDIE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5220	TARDIVE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5221	SBERGIE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5222	GENERICO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5223	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5224	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5225	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5226	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5227	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5228	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5229	MEDIE - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5235	PERCOCO PASTA BIANCA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5236	PERCOCO PASTA GIALLA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5237	PERCOCO PASTA GIALLA MEDIO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5238	PERCOCO PASTA GIALLA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5239	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE



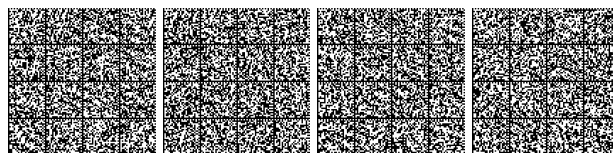
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5240	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5241	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5242	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5243	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5244	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5245	GIALLE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5246	BIANCHE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5280	VOLPEDO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5281	FLORDSTAR GIALLE PRECOCI - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5282	TABACCHIERA - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5283	GIALLE PRECOCI - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5284	GIALLE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5285	GIALLE TARDIVE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5286	BIANCHE PRECOCI - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5287	BIANCHE MEDIE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5288	BIANCHE TARDIVE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5289	GENERICO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5290	GENERICO - PISTACCHIO	GRUPPO PISTACCHIO
5292	GENERICO - RIBES	GRUPPO RIBES
5294	MORETTINI - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5295	SORRISO - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5296	RUTH GERSTETTER - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5297	FLORENTIA - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5298	ALTRE VARIETA' PRECOCI - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5299	ANGELENO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5300	ANNA SPATH - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5301	TC SUN - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5302	TC4 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5303	SUN BURST - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5304	SUN GO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5305	BLACK DIAMOND - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5306	BLACK GOLD - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5307	BLACK STAR - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5308	BLUEFREE - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5309	CALIFORNIA - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5310	GOCCIA D'ORO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5311	GRAN PRIX - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5312	ITALIA - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5313	PRESIDENT - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5314	REGINA CLAUDIA - SUSINE	GRUPPO SUSINE



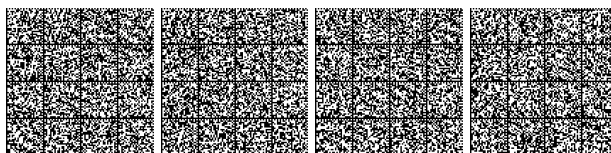
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5315	SANTA ROSA - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5316	STANLEY - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5317	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5318	FLAVOR KING - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5319	ANGELENO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5320	PRESIDENT - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5321	APIRENE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5322	REGINA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5323	BLACK MAGIC - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5324	PRIMUS - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5325	SCHIAVA GROSSA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5326	CARDINAL - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5327	PIZZUTELLO BIANCO/NERO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5328	MATILDE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5329	VITTORIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5330	FRAGOLA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5331	ITALIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5332	LA VALLÉE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5333	PALIERI - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5334	BARESANA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5335	PANSÈ - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5336	LEOPOLDO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5337	MOSCATO D'ADDA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5339	MOSCATO D'AMBURGO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5340	MOSCATO D'ALESSANDRIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5341	RED GLOBE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5342	IMPERATRICE - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5343	INZOLIA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5344	VERDEA - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5346	GENERICO - UVA SPINA	GRUPPO UVA SPINA
5347	MOSCATO D'AMBURGO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5348	ALEX - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5349	BIGARREAU BURLAT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5350	BURLAT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5351	CARDINALE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5352	CELESTE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5353	DURONE BOLOGNESE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5354	DURONE COSTASAVINA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5355	LALASTAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5356	MODENESE - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE



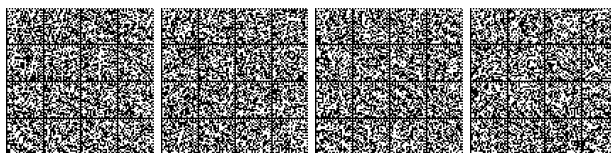
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5357	MORETTA - LALASTAR - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5358	REGINA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5359	RITA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5360	SANDRA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5361	SCHNEIDER - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5362	SPLENDID - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5363	STELLA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5364	SUMMIT - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5365	SWEET EARLY - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5366	SWEETER - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5367	VAN - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5368	123 - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5369	GENERICO - AVOCADO	GRUPPO AVOCADO
5371	TSUNAMI - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5372	MARGOTTINA - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5373	SPRINGBLUSH - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5374	LUNAFULL - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5375	WONDER COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5379	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5380	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5381	ERSINGHER - SUSINE PRECOCI	GRUPPO SUSINE
5382	SUPERIOR ANGELENO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5383	GROSSA DI FELISIO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5384	BIGARREAU - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5387	GIORGIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5388	LAPINS - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5389	BELLA DI GARBAGNA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5391	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5392	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5410	10P336 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5411	21C83 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5412	OXY 22C534 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5413	36P999 - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5414	PLUMSWEET 5 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5415	TONIC SEPTEMBER YUMMY - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5416	RUBISTA - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5417	VOLPEDO - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5418	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - NETTARINE PRECOCI	GRUPPO NETTARINE
5419	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM - PESCHE PRECOCI	GRUPPO PESCHE
5420	LADY COT - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5421	SUNNY COT - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5422	GENERICO - NESPOLO DEL GIAPPONE	GRUPPO NESPOLO DEL GIAPPONE
5423	GENERICO - MANGO	GRUPPO MANGO
5433	BIANCHE TARDIVE DI BIVONA IGP - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5434	DELL'ETNA DOP - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5435	DELL'ETNA DOP - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
5436	SAN CONO DOP - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
5438	VERDE DI BRONTE DOP - PISTACCHIO	GRUPPO PISTACCHIO
5440	ORANGE RUBIS - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5444	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE IGP - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5446	CANICATTI' IGP - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5447	MAZZARONE IGP - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5451	DA INDUSTRIA - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5452	DA INDUSTRIA - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5453	DA INDUSTRIA - NETTARINE	GRUPPO NETTARINE
5454	PERCOCHE DA INDUSTRIA - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5455	ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5457	GENERICHE - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5459	BOLZANO (ZONA DI MONTAGNA) - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5461	AURORA - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5479	SAFARI 1C116 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5480	OXY 27C714 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5481	OXY PLUM SWEET V/1 - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5489	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE - PESCHE	GRUPPO PESCHE
5490	D'ENTE - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5501	BLACK MAGIC - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5502	PIZZUTELLO BIANCO/NERO - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5503	FARALIA - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5504	FARBELA - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5505	FARLIS - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5506	SWIRED - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5507	DELICE COT - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5508	KIOTO - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5509	LADY ELENA - ALBICOCCHIE	GRUPPO ALBICOCCHIE
5510	EMMA - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5511	GEMMA - ALBICOCCHIE PRECOCI	GRUPPO ALBICOCCHIE
5512	BLACK SPLENDOR - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5513	CRIMSON GLO - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5514	OCTOBER SUN - SUSINE	GRUPPO SUSINE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5515	RUBY CRUNCH - SUSINE	GRUPPO SUSINE
5519	ACIDE - CILIEGIO ACIDO	GRUPPO CILIEGIO ACIDO
3500	DA SEME - BASILICO DA SEME	GRUPPO BASILICO
3501	DA SEME - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	GRUPPO BARBABIETOLA
3502	DA ORTO DA SEME STANDARD - BIETOLA ROSSA DA SEME	GRUPPO BIETOLA
3503	DA SEME IBRIDO - CAROTA DA SEME	GRUPPO CAROTA
3504	DA SEME STANDARD - CAROTA DA SEME	GRUPPO CAROTA
3505	DA SEME IBRIDO - CAVOLFIORE DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3506	DA SEME STANDARD - CAVOLFIORE DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3507	DA SEME IBRIDO - CAVOLI DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3508	DA SEME STANDARD - CAVOLI DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3511	DA SEME IBRIDO - CETRIOLI DA SEME	GRUPPO CETRIOLI
3512	DA SEME STANDARD - CETRIOLI DA SEME	GRUPPO CETRIOLI
3514	DA SEME STANDARD - RADICCHIO/CICORIA DA SEME	GRUPPO RADICCHIO
3515	DA SEME IBRIDO - CIPOLLA DA SEME	GRUPPO CIPOLLE
3516	DA SEME STANDARD - CIPOLLA DA SEME	GRUPPO CIPOLLE
3519	DA SEME STANDARD - FINOCCHIO DA SEME	GRUPPO FINOCCHI
3520	SCAROLA DA SEME - INDIVIA DA SEME	GRUPPO INDIVIE/LATTUGHE
3521	DA SEME - LATTUGHE DA SEME	GRUPPO INDIVIE/LATTUGHE
3522	DA SEME - PISELLO DA SEME	GRUPPO PISELLI
3524	DA SEME STANDARD - PORRO DA SEME	GRUPPO PORRO
3525	DA SEME STANDARD - PREZZEMOLO DA SEME	GRUPPO PREZZEMOLO
3526	DA SEME - RAPA DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3527	DA SEME IBRIDO - RAVANELLO DA SEME	GRUPPO RAVANELLO SEME
3528	DA SEME STANDARD - RAVANELLO DA SEME	GRUPPO RAVANELLO SEME
3529	COLTIVATA DA SEME - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
3530	SELVATICA DA SEME - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
3531	DA SEME - SPINACIO DA SEME	GRUPPO SPINACI
3532	DA SEME - SEDANO DA SEME	GRUPPO SEDANO
3533	DA SEME - ZUCCA DA SEME	GRUPPO ZUCCA
3534	DA SEME IBRIDO - ZUCCHINE DA SEME	GRUPPO ZUCCHINE
3535	DA SEME STANDARD - ZUCCHINE DA SEME	GRUPPO ZUCCHINE
3536	DA SEME - CORIANDOLO DA SEME	GRUPPO CORIANDOLO
3537	DA SEME - ERBA MEDICA DA SEME	GRUPPO ERBAI
3538	DA SEME STANDARD - TRIFOGLIO DA SEME	GRUPPO TRIFOGLIO
3539	DA SEME IBRIDO - GIRASOLE DA SEME	GRUPPO GIRASOLE
3540	DA SEME STANDARD - COLZA DA SEME	GRUPPO COLZA
3542	DA SEME - FRUMENTO TENERO DA SEME	GRUPPO FRUMENTO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3543	DA SEME - FRUMENTO DURO DA SEME	GRUPPO FRUMENTO
3544	DA SEME - MAIS DA SEME	GRUPPO MAIS
3545	DA SEME - ORZO DA SEME	GRUPPO ORZO
3546	DA SEME - SEGALE DA SEME	GRUPPO SEGALE
3547	DA SEME - LOIETTO DA SEME	GRUPPO LOIETTO
3548	DA SEME - SOIA DA SEME	GRUPPO SOIA
3549	DA SEME - ANETO DA SEME	GRUPPO ANETO
3550	DA SEME - TRITICALE DA SEME	GRUPPO TRITICALE
3551	DA SEME - SORGO DA SEME	GRUPPO SORGO
3553	DA SEME - FAVINO DA SEME	GRUPPO FAVINO
3554	DA SEME - BIETOLA DA COSTA DA SEME	GRUPPO BIETOLA
3555	DA SEME - SULLA DA SEME	GRUPPO SULLA DA SEME
3556	DA SEME - FESTUCA DA SEME	GRUPPO FESTUCA DA SEME
3557	DA SEME - ERBA MAZZOLINA DA SEME	GRUPPO ERBAI
3558	DA SEME - FACELIA DA SEME	GRUPPO FACELIA DA SEME
3559	DA SEME IBRIDO - BUNCHING ONION DA SEME	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
3560	DA SEME STANDARD - BUNCHING ONION DA SEME	GRUPPO BUNCHING ONION SEME
3561	DA SEME - FAVA DA SEME	GRUPPO FAVE
3562	DA SEME - CRESCIONE DA SEME	GRUPPO CRESCIONE DA SEME
3563	DA SEME - FAGIOLI DA SEME	GRUPPO FAGIOLI
3566	DA SEME - BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	GRUPPO BARBABIETOLA
3569	GENERICO - AVENA DA SEME	GRUPPO AVENA
3570	GENERICO - CARDO DA SEME	GRUPPO CARDO
3572	GENERICO - FAGIOLINI DA SEME	GRUPPO FAGIOLINI
3573	GENERICO - FARRO DA SEME	GRUPPO FARRO
3576	GENERICO - LUPINELLA DA SEME	GRUPPO LUPINELLA
3582	GENERICO - VECCIA DA SEME	GRUPPO VECCIA
3583	DA SEME IBRIDO - COLZA DA SEME	GRUPPO COLZA
3584	DA ORTO DA SEME IBRIDO - BIETOLA ROSSA DA SEME	GRUPPO BIETOLA
3589	DA SEME STANDARD - CECE DA SEME	GRUPPO CECI
3590	DA SEME IBRIDO - BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	GRUPPO BARBABIETOLA
3591	CAVOLO CINESE SEME BRASSICA IBRIDO - CAVOLI DA SEME	GRUPPO CAVOLI
3592	ORNAMENTALE - GIRASOLE DA SEME	GRUPPO GIRASOLE
5024	TAROCCO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5025	TAROCCO GALLO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5026	TAROCCO DAL MUSO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5027	TAROCCO GALICE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5028	TAROCCO LAMBISO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5029	TAROCCO MANUELE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5030	TAROCCO SCIRÈ - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5031	TAROCCO TAPI 898 - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5032	TAROCCO TARTUFO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5033	TAROCCO NUCELLARE - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5034	MORO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5035	SANGUINELLO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5036	ALTRE PIGMENTATE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5037	LANE LATE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5038	NAVEL LATE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5039	TAROCCO SCIARA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5040	VANIGLIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5041	TAROCCO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5042	MORO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5043	VANIGLIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5044	W.NAVEL - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5045	NAVEL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5046	NAVELLINA - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5047	ALTRE BIONDE PRECOCI - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5048	OVALE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5049	VALENCIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5050	ALTRE BIONDE MEDIO TARDIVE - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5051	NEW HALL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5052	W.NAVEL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5053	NAVEL - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5054	VALENCIA - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5055	GENERICO - BERGAMOTTO	GRUPPO BERGAMOTTO
5056	GENERICO - CASTAGNE	GRUPPO CASTAGNE
5057	MARRONE DI SAN MAURO DEI MONTI LESSINI VERONESI - CASTAGNE	GRUPPO CASTAGNE
5097	GENERICO - GIUGGIOLE	GRUPPO GIUGGIOLO
5098	CLEMENTINE APIRENE - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5099	CLEMENTINE MONREAL - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5100	CLEMENTINE GENERICO - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5101	CLEMENTINE PRECOCI CAFFIN - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5102	CLEMENTINE PRECOCI SPINOSO - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5103	CLEMENTINE PRECOCI ALTRE VARIETA' - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5104	CLEMENTINE TARDIVE HERNANDINA - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5105	CLEMENTINE TARDIVE RUBINO - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5106	CLEMENTINE TARDIVE ALTRE VARIETA' - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5107	CLEMENTINE NOVA - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5108	CLEMENTINE TACLE - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5109	CLEMENTINE APIRENE - MANDARANCE	GRUPPO MANDARANCE
5112	BASTARDONE - FICO D'INDIA	GRUPPO FICO D'INDIA
5118	GENERICO - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5119	POLPA GIALLA - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5120	VARIETÀ EMERGENTI - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5121	VARIETÀ PRECOCI - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5124	VERDELLO - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	GRUPPO LIMONI
5125	GENERICO - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5126	GENERICO - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5127	GENERICO - CACHI	GRUPPO CACHI
5128	COMUNE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5129	TARDIVO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5130	GENERICO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5131	COMUNE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5132	TARDIVO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5133	GENERICO - MANDORLE	GRUPPO MANDORLE
5134	ABBONDANZA - MELE	GRUPPO MELE
5135	ALTRE VARIETA' EMERGENTI - MELE	GRUPPO MELE
5136	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - MELE	GRUPPO MELE
5137	ALTRE VARIETA' PRECOCI - MELE	GRUPPO MELE
5138	ANNURCA - MELE	GRUPPO MELE
5139	BELLA DI BOSKOOP - MELE	GRUPPO MELE
5140	STAYMAN ARETINA - MELE	GRUPPO MELE
5141	GOLDEN RUGGINOSA DELLA VALDICHIANA - MELE	GRUPPO MELE
5142	BRAEBURN - MELE	GRUPPO MELE
5143	CALVILLE - MELE	GRUPPO MELE
5144	COLA - MELE	GRUPPO MELE
5145	COOPER - MELE	GRUPPO MELE
5146	COTOGNE - MELE	GRUPPO MELE
5147	DELBARSTRIVALE - MELE	GRUPPO MELE
5148	ELSTAR - MELE	GRUPPO MELE
5149	FLORINA - MELE	GRUPPO MELE
5150	FUJI - MELE	GRUPPO MELE
5151	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5152	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5153	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5154	GELATE COLA - MELE	GRUPPO MELE
5155	GENERICO - MELE	GRUPPO MELE
5156	GOLDEN - MELE	GRUPPO MELE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5157	GOLDEN - MELE	GRUPPO MELE
5158	GOLDEN FINO A 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5159	GOLDEN OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5160	GOLDEN OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5161	GRANNY SMITH - MELE	GRUPPO MELE
5162	GRANNY SMITH - MELE	GRUPPO MELE
5163	GRAVENSTEIN - MELE	GRUPPO MELE
5164	IDARED - MELE	GRUPPO MELE
5165	IMPERATORE - MELE	GRUPPO MELE
5166	IMPERATORE - MELE	GRUPPO MELE
5167	JERSEY MAC - MELE	GRUPPO MELE
5168	JONAGOLD - MELE	GRUPPO MELE
5169	JUBILLÈ DELBARD - MELE	GRUPPO MELE
5170	MODÌ - MELE	GRUPPO MELE
5171	OREGON SPUR DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5172	OZARK GOLD - MELE	GRUPPO MELE
5173	PINK LADY - MELE	GRUPPO MELE
5174	RED CHIEF - MELE	GRUPPO MELE
5175	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5176	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5177	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5178	RENETTA (T.A.A) - MELE	GRUPPO MELE
5179	SMOTHEE - MELE	GRUPPO MELE
5180	STARK - MELE	GRUPPO MELE
5181	STARK - MELE	GRUPPO MELE
5182	STARK FINO A 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5183	STARK OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5184	STARK OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5185	STAYMAN - MELE	GRUPPO MELE
5186	STAYMAN WINESAP RED - MELE	GRUPPO MELE
5187	SUMMERED - MELE	GRUPPO MELE
5188	GLOSTER - MELE	GRUPPO MELE
5189	RUBENS - MELE	GRUPPO MELE
5190	SANSA - MELE	GRUPPO MELE
5191	GALAXI - MELE	GRUPPO MELE
5192	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5193	GOLDEN DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5194	STARK - MELE	GRUPPO MELE
5195	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5196	GRANNY SMITH - MELE	GRUPPO MELE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5197	IMPERATORE - MELE	GRUPPO MELE
5198	STAYMAN WINESAP - MELE	GRUPPO MELE
5199	RENETTA CANADA - MELE	GRUPPO MELE
5200	GOLDEN DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5201	GALA - MELE	GRUPPO MELE
5202	JONAGOLD - MELE	GRUPPO MELE
5203	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5204	RED DELICIOUS - MELE	GRUPPO MELE
5205	AMBROSIA - MELE	GRUPPO MELE
5206	CAMEO - MELE	GRUPPO MELE
5207	CRIMSON CRISP - MELE	GRUPPO MELE
5208	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5209	TOPAZ - MELE	GRUPPO MELE
5210	MONDIAL GALA - MELE	GRUPPO MELE
5211	ROYAL GALA - MELE	GRUPPO MELE
5212	GALAXI - MELE	GRUPPO MELE
5213	GALAXI - MELE	GRUPPO MELE
5214	LIMONCELLE - MELE	GRUPPO MELE
5215	GENERICO - MELOGRANO	GRUPPO MELOGRANO
5230	GENERICO - NOCCIOLE	GRUPPO NOCCIOLE
5231	NOCCIOLE PIEMONTE IGP - NOCCIOLE	GRUPPO NOCCIOLE
5232	GENERICO - NOCI	GRUPPO NOCI
5233	LARA DEL PIAVE - NOCI	GRUPPO NOCI
5234	LARA DEL PIAVE - NOCI	GRUPPO NOCI
5247	GENERICO - PERE	GRUPPO PERE
5248	ABATE FETEL - PERE	GRUPPO PERE
5249	DECANA DEL COMIZIO - PERE	GRUPPO PERE
5250	DECANA D'INVERNO - PERE	GRUPPO PERE
5251	ROSADA - PERE	GRUPPO PERE
5252	COTOGNE - PERE	GRUPPO PERE
5253	MADERNASSA - PERE	GRUPPO PERE
5254	KAISER - PERE	GRUPPO PERE
5255	NASHI - PERE	GRUPPO PERE
5256	CONFERENCE - PERE	GRUPPO PERE
5257	PASSACRASSANA - PERE	GRUPPO PERE
5258	GENERALE LECLERC - PERE	GRUPPO PERE
5259	SPINELLE VIRGOLESSE - PERE	GRUPPO PERE
5260	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE - PERE	GRUPPO PERE
5261	MORETTINI - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5262	PACKAM'S TRIUMPH - PERE	GRUPPO PERE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5263	ROSIRED - PERE	GRUPPO PERE
5264	S.MARIA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5265	SPADONA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5266	TOSCA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5267	BUTIRRA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5268	COSCIA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5269	GUYOT - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5270	HENGLAND - PERE	GRUPPO PERE
5271	MIRANDOLINO - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5272	WILLIAM - PERE	GRUPPO PERE
5273	BELLA DI GIUGNO - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5274	CARMEN - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5275	ALTRE VARIETA' PRECOCI - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5276	ANGELYS - PERE	GRUPPO PERE
5277	SANTA MARIA MORETTINI - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5278	GENERICO - PERE	GRUPPO PERE
5279	MARTIN SEC - PERE	GRUPPO PERE
5291	GENERICO - POMPELMO	GRUPPO POMPELMO
5293	GENERICO - SATSUMA	GRUPPO SATSUMA
5376	MARRONE DEL MUGELLO IGP - CASTAGNE	GRUPPO CASTAGNE
5377	EVELINA - MELE	GRUPPO MELE
5378	CHALLENGER - MELE	GRUPPO MELE
5385	ROTELLA - MELE	GRUPPO MELE
5386	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5390	ARGUTA - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5393	MELI - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5394	SANT'ALFIO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5395	IPPOLITO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5396	LEMPSO - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5397	MANDALATE - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5398	PRIMOSOLE - MANDARINI PRECOCI	GRUPPO MANDARINI
5399	SIMETO - MANDARINI PRECOCI	GRUPPO MANDARINI
5400	CLEMENTINE VARIETA' PRECOCI - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5401	CLEMENTINE NULES - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5402	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5403	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5404	A FILIERA CONTROLLATA - NOCI	GRUPPO NOCI
5405	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5406	CAMEO - MELE	GRUPPO MELE
5407	FUJON - MELE	GRUPPO MELE



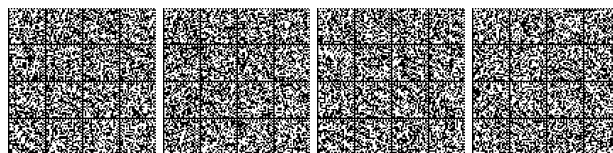
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5408	WILLIAM ROSSO - PERE	GRUPPO PERE
5409	FRAGOLE ZONE MONTANE - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5424	BROOKFIELD GALA - MELE	GRUPPO MELE
5425	FUJIKIKU - MELE	GRUPPO MELE
5427	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5428	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5429	MORGENDUFT - MELE	GRUPPO MELE
5430	MORGENDUFT - MELE	GRUPPO MELE
5431	NAVEL RIBERA DOP - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5432	W. NAVEL RIBERA DOP - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5437	INTERDONATO DI MESSINA IGP - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5439	CACO MELA - CACHI	GRUPPO CACHI
5441	ROSSA DI SICILIA IGP - ARANCE MEDIO TARDIVE	GRUPPO ARANCE
5442	SIRACUSA IGP - LIMONI PRECOCI	GRUPPO LIMONI
5443	SIRACUSA IGP - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	GRUPPO LIMONI
5448	CRIMSON SNOW - MELE	GRUPPO MELE
5449	ROSSA DI SICILIA IGP - ARANCE PRECOCI	GRUPPO ARANCE
5450	BIANCHETTO - LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	GRUPPO LIMONI
5460	PINOVA - MELE	GRUPPO MELE
5462	BROOKFIELD GALA - MELE	GRUPPO MELE
5464	DA INDUSTRIA ALTRE LAVORAZIONI - MELE	GRUPPO MELE
5465	DA INDUSTRIA PER SUCCHI - MELE	GRUPPO MELE
5466	WILLIAM DA INDUSTRIA - PERE	GRUPPO PERE
5467	ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA - PERE	GRUPPO PERE
5468	ABATE FETEL - PERE	GRUPPO PERE
5469	CONFERENCE - PERE	GRUPPO PERE
5470	KAISER - PERE	GRUPPO PERE
5471	WILLIAM - PERE	GRUPPO PERE
5472	ABATE FETEL - PERE	GRUPPO PERE
5473	CONFERENCE - PERE	GRUPPO PERE
5474	DECANA DEL COMIZIO - PERE	GRUPPO PERE
5475	WILLIAM BIANCO - PERE	GRUPPO PERE
5476	WILLIAM ROSSO - PERE	GRUPPO PERE
5477	SANTA MARIA - PERE PRECOCI	GRUPPO PERE
5478	KAISER - PERE	GRUPPO PERE
5482	STARK OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5483	GALA OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5484	FUJI OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5485	GRANNY SMITH OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5486	RENETTA OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5487	GOLDEN OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5488	ALTRE VARIETA' EMERGENTI OLTRE 350 M SLM - MELE	GRUPPO MELE
5491	GALA SCHNIGA - MELE	GRUPPO MELE
5492	GALA SNICO - MELE	GRUPPO MELE
5493	GALA SNICORED - MELE	GRUPPO MELE
5494	DALLAGO - MELE	GRUPPO MELE
5495	RENETTA - MELE	GRUPPO MELE
5496	ROSA DEI MONTI SIBILLINI - MELE	GRUPPO MELE
5497	RENETTA CANADA (RAVE') - MELE	GRUPPO MELE
5498	RENETTA GRIGIA DI TORRIANA - MELE	GRUPPO MELE
5499	STORY INORED - MELE	GRUPPO MELE
5500	CRIMSON SEEDLESS - UVA DA TAVOLA	GRUPPO UVA DA TAVOLA
5516	ROCKIT - MELE	GRUPPO MELE
5517	G-14 - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5518	GALAVAL - MELE	GRUPPO MELE
5530	KANZI - MELE	GRUPPO MELE
5531	JAZZ - MELE	GRUPPO MELE
5532	ENVY - MELE	GRUPPO MELE
5533	YELLO - MELE	GRUPPO MELE
5534	BONITA - MELE	GRUPPO MELE
5535	NATYRA - MELE	GRUPPO MELE
5536	KISSABEL - MELE	GRUPPO MELE
5537	GIGA - MELE	GRUPPO MELE
5538	RED POP - MELE	GRUPPO MELE
5539	COSMIC CRISP - MELE	GRUPPO MELE
5540	JOYA - MELE	GRUPPO MELE
5541	SWEETANGO - MELE	GRUPPO MELE
5542	INORD STORY - MELE	GRUPPO MELE
5520	NOCCIOLA TONDA GENTILE TRILOBATA - NOCCIOLE	GRUPPO NOCCIOLE
5521	TANGO - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5522	NADORCOTT - MANDARINI MEDIO - TARDIVI	GRUPPO MANDARINI
5523	CLEMENTINE PRECOCI CLEMENRUBI - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5524	CLEMENTINE PRECOCI OROGROS - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
5525	CLEMENTINE PRECOCI CAFFIN - MANDARANCE PRECOCI	GRUPPO MANDARANCE
3000	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3001	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3002	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3003	DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3004	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3005	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3006	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3007	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3008	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3009	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3010	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3011	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3012	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3013	DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3014	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3015	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3016	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3017	DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3018	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3019	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3020	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3021	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3022	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3023	EXTRA_VERGINE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3024	DA MENSA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3025	DA MENSA TENERA ASCOLANA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3026	DOP MONTE ETNA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3027	DOP MONTI IBLEI - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3028	DOP VAL DI MAZARA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3029	DOP VALDEMONE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3030	DOP VALLE DEL BELICE - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3031	DOP VALLI TRAPANESI - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3032	DOP NOCELLARE DEL BELICE - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3033	NOCELLARA ETNEA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3036	CORATINA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3037	OGLIAROLA - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3038	NOCELLARA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3039	SANT'AGOSTINO - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3040	SPAGNA - OLIVE TAVOLA	GRUPPO OLIVE TAVOLA
3041	UMBRIA DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3042	CHIANTI CLASSICO DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3043	LUCCA DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3044	TOSCANO IGP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3045	SEGGIANO DOP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
3046	MARCHE IGP - OLIVE OLIO	GRUPPO OLIVE OLIO
102	ARELATE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO



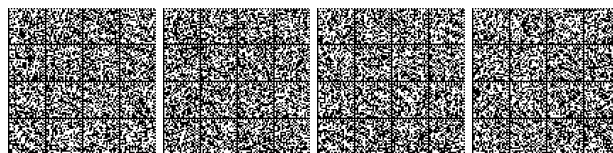
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
103	BALDO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
104	BRAVO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
105	GLADIO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
106	NEMBO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
107	BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
108	LIDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
109	LOTO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
110	ROMA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
111	ARBORIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
112	VOLANO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
113	ARIETE E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
114	CARNAROLI E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
115	PADANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
116	ARGO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
117	VIALONE NANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
118	S. ANDREA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
119	BALDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
120	VENERE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
121	INDICA E SIMILARI SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
122	THAIBONNET SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
136	KOLORADO E SIMILARI DA SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
138	ARTEMIDE E SIMILARI DA SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
3585	LEONIDAS SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3586	DANTE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3587	SELENIO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3588	NEMESI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
7000	GENERICO - ZAFFERANO	GRUPPO ZAFFERANO
7002	IN SEMI - ANICE	GRUPPO ANICE
7003	FOGLIE - MENTA DOLCE	GRUPPO MENTA
7005	GENERICO - ROSA CANINA	GRUPPO ROSA CANINA
7006	IN SEMI - CORIANDOLO	GRUPPO CORIANDOLO
7007	CAMOMILLA IN RESA VERDE - CAMOMILLA	GRUPPO CAMOMILLA
7009	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO - LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	GRUPPO LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO
7013	MELISSA FOGLIE INTERE - MELISSA	GRUPPO MELISSA
7014	MELISSA SOMMITA' - MELISSA	GRUPPO MELISSA
7015	TIMO - TIMO	GRUPPO TIMO
7016	SALVIA - SALVIA	GRUPPO SALVIA
7018	PASSIFLORA - PASSIFLORA	GRUPPO PASSIFLORA
7019	SEMI - MENTA SEMI	GRUPPO MENTA



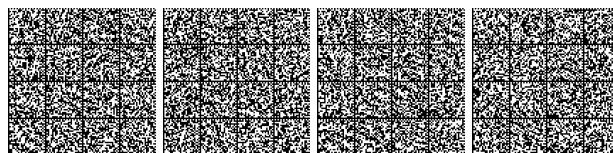
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
7026	GENERICO - LINO DA SEME	GRUPPO LINO
7027	GENERICO - SENAPE BIANCA	GRUPPO SENAPE BIANCA
7031	ROSMARINO - ROSMARINO	GRUPPO ROSMARINO
7032	ECHINACEA PALLIDA RADICI ESSICcate (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI	GRUPPO ECHINACEA
7033	ECHINACEA PURPUREA FIORI E FOGLIE ESSICcate (RESA 18%) - ECHINACEA PARTE AEREA	GRUPPO ECHINACEA
7034	ECHINACEA PURPUREA RADICI ESSICcate (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI	GRUPPO ECHINACEA
7035	ECHINACEA ANGUSTIFOGLIA RADICI ESSICcate (RESA 24%) - ECHINACEA RADICI	GRUPPO ECHINACEA
7037	BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO - GOJI	GRUPPO GOJI
7039	BACCHE DESTINATE AL CONSUMO FRESCO - GOJI	GRUPPO GOJI
7040	BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE - GOJI	GRUPPO GOJI
7041	BACCHE DESTINATE ALL'ESSICCAZIONE - GOJI	GRUPPO GOJI
7044	GENERICO - ANETO	GRUPPO ANETO
7050	GENERICO - ELICRISO	GRUPPO ELICRISO
7057	GENERICO - MALVA	GRUPPO MALVA
7061	FOGLIE - MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	GRUPPO MENTA
7063	GENERICO - ORIGANO	GRUPPO ORIGANO
7064	GENERICO - ORTICA	GRUPPO ORTICA
7069	GENERICO - TARASSACO RADICI	GRUPPO TARASSACO RADICI
4002	CIPOLLA AUTUNNO-VERNINA - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4003	GENERICO - SPINACIO	GRUPPO SPINACI
4005	GENERICO - AGLIO	GRUPPO AGLIO
4009	GENERICO - BASILICO	GRUPPO BASILICO
4010	GENERICO - BIETOLA DA COSTA	GRUPPO BIETOLA
4011	BROCCOLETTO DI RAPA - BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	GRUPPO CAVOLI
4012	GENERICO - CAVOLO BROCCOLO	GRUPPO CAVOLI
4013	BROCCOLO ROMANO - CAVOLO ROMANESCO	GRUPPO CAVOLI
4014	GENERICO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4015	TIPO ROMANESCO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4016	TIPO ROSSO DI PAESTUM - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4017	SPINOSO SARDO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4018	GENERICO - CARDO	GRUPPO CARDO
4019	GENERICO - CAROTA	GRUPPO CAROTA
4020	GENERICO - CAVOLFIORE	GRUPPO CAVOLI
4021	GENERICO - CAVOLFIORE	GRUPPO CAVOLI
4022	GENERICO - CAVOLO CAPPUCCIO	GRUPPO CAVOLI
4023	GENERICO - CAVOLO CAPPUCCIO	GRUPPO CAVOLI
4024	GENERICO - CAVOLO VERZA	GRUPPO CAVOLI
4025	GENERICO - CAVOLO NERO	GRUPPO CAVOLI



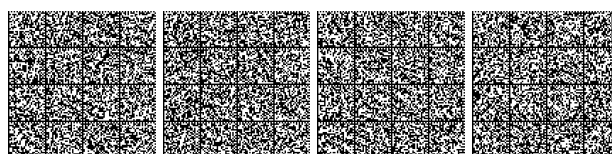
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
4029	CIPOLLA AUTUNNO-VERNINA - CIPOLLE	GRUPPO CIPOLLE
4037	FAGIOLINA LAGO TRASIMENO - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4040	SERRA - FAGIOLINI	GRUPPO FAGIOLINI
4049	GENERICO - FINOCCHIO	GRUPPO FINOCCHI
4050	INDIVIA - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4051	PAN DI ZUCCHERO - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4052	LATTUGA - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4056	SERRA - MELANZANE	GRUPPO MELANZANE
4073	GIAPPONESE - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4075	SERRA - PEPERONI	GRUPPO PEPERONI
4084	POMODORINO DA INDUSTRIA - POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4085	ALLUNGATO - POMODORO PELATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4086	ALLUNGATO - POMODORO PELATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4087	TONDO - POMODORO CONCENTRATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4088	TONDO - POMODORO CONCENTRATO	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4089	CILIEGINO - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4090	SERRA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4091	ROSSO A GRAPPOLO - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4094	PICCADILLY SERRA - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4095	GENERICO - PORRO	GRUPPO PORRO
4096	GENERICO - PORRO	GRUPPO PORRO
4097	GENERICO - PREZZEMOLO	GRUPPO PREZZEMOLO
4098	GENERICO - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4099	ROSSO LUNGO (MONTAGNA) - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4102	TREVISO PRECOCE IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4103	TREVISO TARDIVO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4104	VARIEGATO DI CASTEL FRANCO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4105	CHIOGGIA PRECOCE - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4106	CHIOGGIA TARDIVO - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4109	GENERICO - SEDANO	GRUPPO SEDANO
4110	GENERICO - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4111	ZUCCA DA INDUSTRIA - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4114	ZUCCHINE IN SERRA - ZUCCHINE	GRUPPO ZUCCHINE
4117	GENERICO - CAVOLO RAPA	GRUPPO CAVOLI
4127	GENERICO - CAVOLO NERO	GRUPPO CAVOLI



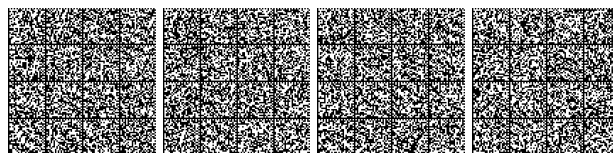
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
4128	TEMA - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4129	APOLLO - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4130	TIPO ROMANESCO C3 - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4131	VIOLETTO RAMACCHESE - CARCIOFO	GRUPPO CARCIOFO
4134	CAPE HORN - CAVOLO CAPPUCCIO	GRUPPO CAVOLI
4140	GENERICO - SOIA EDAMAME	GRUPPO SOIA
4141	GENERICO - FUNGHI DI COLTIVAZIONE	GRUPPO FUNGHI DA COLTIVAZIONE
4145	POMODORO DI PACHINO IGP - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4151	POMODORINO DA INDUSTRIA - POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	GRUPPO POMODORO DA INDUSTRIA
4153	PATATA DELLA SILA IGP - PATATE	GRUPPO PATATE
4155	GENERICO - CAVOLO CINESE	GRUPPO CAVOLI
4162	GENERICO - BIETA LISCIA DA TAGLIO	GRUPPO BIETOLA
4163	CICORIA CATALOGNA - LATTUGHE\INDIVIE	GRUPPO INDIVIE\LATTUGHE
4167	GENERICO - CAVOLO BROCCOLO	GRUPPO CAVOLI
4168	GENERICO - RUCOLA	GRUPPO RUCOLA
4178	DATTERINO - POMODORO DA TAVOLA	GRUPPO POMODORO DA TAVOLA
4179	BORLOTTI - FAGIOLI SECCHI NANI	GRUPPO FAGIOLI
4182	GENERICO - CARCIOFO DA INDUSTRIA	GRUPPO CARCIOFO
4184	MANTOVANO IGP - MELONI	GRUPPO MELONI
4187	GENERICO - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4185	DI ROMAGNA IGP - SCALOGNO	GRUPPO SCALOGNO
4186	GENERICO - COCOMERO MINI	GRUPPO COCOMERI
12	GENERICO - GRANO SARACENO	GRUPPO GRANO SARACENO
14	RADICE - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	GRUPPO BARBABIETOLA
21	GENERICO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
22	DA GRANELLA NOSTRANO DI STORO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
23	DA GRANELLA VARIETÀ BELGRANO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
24	DA GRANELLA VARIETÀ MARANO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
25	DA GRANELLA VARIETÀ GRITZ - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
26	DA GRANELLA VARIETÀ WAXY - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
27	MAIS DA INSILAGGIO - MAIS DA INSILAGGIO	GRUPPO MAIS
28	BIANCO DA ALIMENTAZIONE - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
29	GENERICO - MAIS DOLCE	GRUPPO MAIS
31	GENERICO - SORGO	GRUPPO SORGO
33	BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
34	LIDO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
35	LOTO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
36	ROMA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
37	ARBORIO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
38	VOLANO - RISO	GRUPPO RISO
39	INDICA E SIMILARI - RISO INDICA	GRUPPO RISO
40	THAIBONNET - RISO INDICA	GRUPPO RISO
41	ARIETE E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
42	CARNAROLI E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
43	PADANO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
44	ARGO - RISO	GRUPPO RISO
45	VIALONE NANO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
46	S. ANDREA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
47	BALDO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
48	ARELATE - RISO	GRUPPO RISO
49	BALDO - RISO	GRUPPO RISO
50	BRAVO - RISO	GRUPPO RISO
51	GLADIO - RISO	GRUPPO RISO
52	NEMBO - RISO	GRUPPO RISO
53	GENERICO - SOIA	GRUPPO SOIA
54	ALIMENTARE - SOIA	GRUPPO SOIA
55	GENERICO - GIRASOLE	GRUPPO GIRASOLE
56	NO FOOD - GIRASOLE	GRUPPO GIRASOLE
59	DA FIBRA - SORGO DA BIOMASSA	GRUPPO SORGO
62	FLUE CURED (RESA16%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
63	LIGHT AIR CURED (RESA 16%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
64	DARK AIR CURED (RESA 14,5%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
65	DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA (RESA 14,5%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
66	DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA DA FASCIA (RESA 14,5%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
67	FIRE CURED (RESA 18,5%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
68	FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (RESA 18,5%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
69	FIRE CURED KENTUCKY ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
86	GENERICO - ARACHIDI	GRUPPO ARACHIDI
91	DA GRANELLA VARIETA' DA SCOPPIO - MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	GRUPPO MAIS
92	DA GRANELLA PIGNOLETTO ROSSO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
94	RADICI E FOGLIAME DA BIOGAS - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	GRUPPO BARBABIETOLA
96	DA AMILOSIO VARIETA' BELLAMIDO E SIMILARI - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
97	VARIETA' AD ALTO CONTENUTO OLEICO - GIRASOLE	GRUPPO GIRASOLE
99	VENERE - RISO	GRUPPO RISO
125	TUTOLO E GRANELLA - PASTONE DI MAIS	GRUPPO MAIS
135	KOLORADO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO



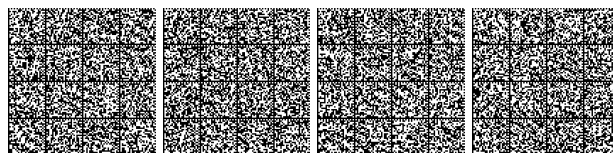
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
137	ARTEMIDE E SIMILARI - RISO INDICA	GRUPPO RISO
155	GENERICO - MAIS DA BIOMASSA	GRUPPO MAIS
160	GENERICO - SORGO DA BIOMASSA	GRUPPO SORGO
161	GENERICO - SORGO DA INSILAGGIO	GRUPPO SORGO
165	DA GRANELLA NOSTRANO PERONI - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
167	REPERSO - RISO	GRUPPO RISO
7038	GRANELLA - QUINOA	GRUPPO QUINOA
171	BABY FOOD - RISO INDICA	GRUPPO RISO
174	DA GRANELLA PIONEER IBRIDO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
175	RIBE, DARDO, LUNA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
176	GENERICO - PASCOLO (MQ)	GRUPPO PRATO PASCOLO
177	PRATO PASCOLO - PRATO PASCOLO (MQ)	GRUPPO PRATO PASCOLO
178	FIENO DI PRATO STABILE POLIFITA DA FORAGGIO - PRATO POLIFITA (MQ)	GRUPPO PRATO PASCOLO
179	IGP DELTA DEL PO ARBORIO - RISO	GRUPPO RISO
180	IGP DELTA DEL PO CARNAROLI - RISO	GRUPPO RISO
181	IGP DELTA DEL PO BALDO - RISO	GRUPPO RISO
182	IGP DELTA DEL PO VOLANO - RISO	GRUPPO RISO
166	DA GRANELLA SPINATO DI GANDINO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
169	ROSTRATO ROSSO DI ROVETTA - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
183	GRANELLA - CARTAMO	GRUPPO CARTAMO
185	BABY FOOD (JAPONICA) - RISO	GRUPPO RISO
186	ROSSO SAN MARTINO - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
187	GIALLO DA ALIMENTAZIONE - MAIS DA GRANELLA	GRUPPO MAIS
6000	INNESTATO 2 ANNI IN VASO C.A.C. - OLIVO IN VASO	GRUPPO OLIVO IN VASO
6002	DA TALEA 2 ANNI (IN VASO) - OLIVO IN VASO	GRUPPO OLIVO IN VASO
6003	OLIVO INNESTATO CAT. CERTIFICATO VIRUS ESENTE - OLIVO IN VASO	GRUPPO OLIVO IN VASO
6044	BARBATELLE INNESTATE STANDARD - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6045	BARBATELLE INNESTATE CERTIFICATE - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6046	BARBATELLE FRANCHE TIPO PUGLIA, LUNGHE (CERTIFICATE) - VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6047	BARBATELLE FRANCHE TIPO SICILIA, CORTE (CERTIFICATE) - VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6048	TALEE DA PORTA INNESTO - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO
6049	NESTI DI VITE STANDARD - NESTI DI VITI	GRUPPO NESTI DI VITI
6050	NESTI DI VITE CERTIFICATI - NESTI DI VITI	GRUPPO NESTI DI VITI
6051	BARBATELLE INNESTATE - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6052	BARBATELLE SELVATICHE - VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6053	TALEE PORTAINNESTO - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO
6054	BARBATELLE INNESTO STANDARD - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	GRUPPO VIVAI DI VITI



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
6055	BARBATELLE INNESTO CERTIFICATE - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6056	BARBATELLE PORTAINNESTO LUNGA - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO
6057	BARBATELLE PORTAINNESTO CORTA - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO
6058	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A- - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6059	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6060	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A+ - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6061	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6062	PIANTE GREZZE DA VIVAIO - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6063	CIME RADICATE IN CONTENITORE - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6064	PIANTE WAITING BED - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6065	PIANTE TRAY IN VASO DIAM 9 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6066	PIANTE MINI TRAY IN VASO DIAM 7 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
6067	ETÀ IN ANNI 1 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6068	ETÀ IN ANNI 2 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6069	ETÀ IN ANNI 3 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6070	ETÀ IN ANNI 4 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6071	ETÀ IN ANNI 5 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6072	ETÀ IN ANNI 6 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6073	ETÀ IN ANNI 7 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6074	ETÀ IN ANNI 8 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6075	ETÀ IN ANNI 9 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6076	ETÀ IN ANNI 10 - PIOppo	GRUPPO PIOppo
6077	PIOppELLE CERTIFICATE DIAMETRO 12 - 14,5 - VIVAI DI PIOppi	GRUPPO VIVAI DI PIOppi
6078	PIOppELLE CERTIFICATE DIAMETRO 14,5 - 17 - VIVAI DI PIOppi	GRUPPO VIVAI DI PIOppi
6079	PIOppELLE CERTIFICATE DIAMETRO > 17 - VIVAI DI PIOppi	GRUPPO VIVAI DI PIOppi
6165	CRISANTEMI FIORE SINGOLO IN PIENO CAMPO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO
6166	CRISANTEMI SAN CARLINO IN PIENO CAMPO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO
6169	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO
6171	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA
6231	CRISANTEMI MULTIFLORA IN SERRA A STELO - CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA
6244	IN VASO - ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6245	GENERICO - ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
6279	CAMELIA (VASO Ø 19) 1° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6280	CAMELIA (VASO Ø 19) 2° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6281	CAMELIA (VASO Ø 19) 3° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6282	CAMELIA (VASO Ø 19) 4° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6283	ORCHIDEA (IBRIDI DI ODONTOGLOSSUM) VASO DIAMETRO 12 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6284	HOYA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6285	IMPATIENS NUOVA GUINEA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6286	YUCCHE SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-26 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6287	FICUS BENJAMIN SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-27 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6288	DRACAENE SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-28 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6289	KALANCOE MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6290	ORTENSIA DA FORZATURA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6291	BEGONIA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6292	KALANCOE MINI MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6293	SAINT PAULIA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6294	PELARGONIUM DIAMETRO VASO 14 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6295	CICLAMINO DIAMETRO VASO 10/14 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6296	POINSETTIA DIAMETRO VASO 10/14/18 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6297	VIOLE DIAMETRO VASO 10 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
6298	CISSUS DIAMETRO VASO 16 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6299	PRIMULE - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6300	BEGONIA PACK 24 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6301	AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 12 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6302	AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 13 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6303	AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 15 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6304	PIANTINE ORTO STANDARD - PIANTE DA ORTO STANDARD	GRUPPO PIANTE DA ORTO
6334	1 ANNO - DIAMETRO <12 CM - VIVAI DI PIOPPI	GRUPPO VIVAI DI PIOPPI
6335	ORNAMENTALE FINO A 150 G - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
6336	ORNAMENTALE DA 160 G A 300 G - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
6341	SIEPI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6342	SIEPI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6343	SIEPI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6344	ALBERI SEMPREVERDI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6345	ALBERI SEMPREVERDI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6346	ALBERI SEMPREVERDI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6347	ALBERI CADUCIFOGLIE ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6348	ALBERI CADUCIFOGLIE MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6349	ALBERI CADUCIFOGLIE BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6350	ALTRE ORNAMENTALI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6351	ALTRE ORNAMENTALI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO



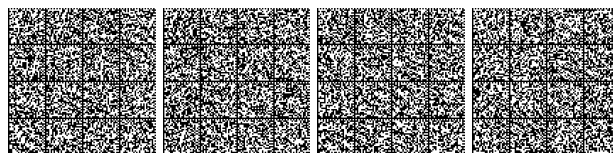
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
6352	ALTRE ORNAMENTALI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
6353	ARBUSTI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6354	ARBUSTI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6355	ARBUSTI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6356	ERBACEE PERENNI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6357	ERBACEE PERENNI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6358	ERBACEE PERENNI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6359	PIANTE DA FIORE IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6360	PIANTE DA FIORE IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6361	PIANTE DA FIORE IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6362	PALME IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6363	PALME IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6364	PALME IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6365	RAMPICANTI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6366	RAMPICANTI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6367	RAMPICANTI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6368	SIEPI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6369	SIEPI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6370	SIEPI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6371	ALBERI SEMPREVERDI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6372	ALBERI SEMPREVERDI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6373	ALBERI SEMPREVERDI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6374	ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6375	ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6376	ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6377	ROSAI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6378	ROSAI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6379	ROSAI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
6380	ALTRE ORNAMENTALI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6381	ALTRE ORNAMENTALI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6382	ALTRE ORNAMENTALI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6383	MISTE ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6384	MISTE MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6385	MISTE BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6386	OLTRE 10 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
6387	TRA 5 E 10 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
6388	FINO A 5 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
6389	OLTRE 10 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE	GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE
6390	TRA 5 E 10 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE	GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE
6391	FINO A 5 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE	GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE
6392	TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO L'ANNO) - PIANTINE DI NOCCIOLO	GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO
6393	TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO I DUE ANNI) - PIANTINE DI NOCCIOLO	GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO
6394	BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM 60 - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6395	BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM 90 - VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	GRUPPO VIVAI DI VITI
6396	ETA' IN ANNI 11 - PIOPPA	GRUPPO PIOPPA
6397	ETA' IN ANNI 12 - PIOPPA	GRUPPO PIOPPA
6398	PIOPI A DIMORA A CICLO BREVE (5 ANNI) ASTONI/TALEONI - VIVAI DI PIOPI	GRUPPO VIVAI DI PIOPI
6418	ROSA CANINA IN VASO (3 lt) - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
6419	MORA 2 ANNI IN VASO (DIAM 15) - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
191	FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) - FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) - TABACCO	GRUPPO TABACCO
192	FRUMENTO TENERO DI FORZA REBELDE - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
5526	DI MONTAGNA - NOCI	GRUPPO NOCI
5527	SWEET - CILIEGIE	GRUPPO CILIEGIE
5528	POLPA ROSSA - ACTINIDIA	GRUPPO ACTINIDIA
5529	ROCKIT - MELE	GRUPPO MELE
4189	SPAGNA VARIEGATO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4190	GENERICO - FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GRUPPO FAGIOLI
4192	DA SEMINA - AGLIO DA SEME	GRUPPO AGLIO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
3595	BABY FOOD - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
4193	TREVISIO PRECOCE IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4194	TREVISIO TARDIVO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
6042	PORTAINNESTI MELO - VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE
6043	PORTAINNESTI PERO - VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE
6004	AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6005	AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6006	AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO CERTIFICATO VIRUS ESENTE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6007	AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI CERTIFICATO VIRUS ESENTE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6409	ASTONI DI FICO A RADICE NUDA DI DUE ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6410	ASTONI DI FICO IN CONTENITORE 10 LITRI - ETA' QUATTRO ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6008	ASTONI POMACEE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6009	POMACEE ASTONI CON RAMI ANTICIPATI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6010	POMACEE ASTONE DI 6 MESI (MELO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6011	POMACEE PIANTE PREFORMATE TIPO KNIPS (MELO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6012	POMACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6013	POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNI (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6014	POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 2 ANNI (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6015	POMACEE PORTINNESTI DA SEME - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6016	POMACEE PORTINNESTI DA TALEA - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6017	POMACEE PORTINNESTO MICROPROPAGATO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6018	ASTONI DRUPACEE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6019	DRUPACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6020	DRUPACEE PIANTE IN VASO DA INNESTO (PESCO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6021	DRUPACEE PIANTE IN VASO DA MICROINNESTO (PESCO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6022	DRUPACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNO (PESCO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6034	ACTINIDIA (ASTONI DA INNESTO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6035	ACTINIDIA PIANTE DA TALEA - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6036	ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 1 ANNO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6037	ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 2 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO



ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
6038	ACTINIDIA PIANTE IN VASO (3 lt) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6039	ACTINIDIA PIANTE IN VASO (5 lt) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6040	KAKI (ASTONI INNESTO BASSO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6041	KAKI (ASTONI INNESTO ALTO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6414	ASTONI DI CASTAGNO 1 ANNO - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6415	ASTONI DI CASTAGNO 2 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6416	ASTONI DI CASTAGNO 3 ANNI - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
6417	POMACEE PIANTE PREFORMATE TIPO KNIPS (PERO) - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
3594	DA SEME - FRUMENTO	GRUPPO FRUMENTO
7062	FOGLIE - MENTA	GRUPPO MENTA
6408	GENERICO - PIOPPA	GRUPPO PIOPPA
4100	GENERICO - RAPA	GRUPPO RAPA
4101	ROSSA - RAPA	GRUPPO RAPA
4132	ROSSA - RAPA	GRUPPO RAPA



COSTI UNITARI MASSIMI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ANNO 2024

Impianti di frutteti, oliveti e vigneti

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Valore estirpo	Valore reimpianto	Valore assicurabile Totale
IT	S07	Vigneti a media densità e Oliveti	11000	€/ha	7.920	12.840	20.800
IT	S07	Vigneti a alta densità	11001	€/ha	7.920	16.050	24.000
IT	S07	Frutteti a bassa densità (pesco, ciliegio, albicocco ecc.)	11002	€/ha	7.920	9.630	17.600
IT	S07	Frutteti a media densità (melo e pero x 2500 – 3000 piante/ha)	11003	€/ha	7.920	19.688	27.700
IT	S07	Frutteti ad alta densità actinidia, (melo e pero x 11000 – 13000 piante/ha)	11004	€/ha	7.920	41.088	49.000

Serre, ombrai, serre per fungicoltura

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S01	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato	11005	€/mq	276
IT	S02	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas)	11006	€/mq	240
IT	S03	Serre tunnel o multitunnel con struttura in metallo, copertura in film plastico (doppio o singolo) e tamponature laterali in plastica rigida (come sopra)	11007	€/mq	144
IT	S10	Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante	11008	€/mq	36
IT	S03	Serre per fungicoltura: strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato	11009	€/mq	144

Reti antigrandine

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S04	Reti antigrandine	11010	€/ha	14.400
IT	S04	Reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli	11011	€/ha	17.300
IT	S04	Teli / reti antiploggia-antigrandine	11012	€/ha	30.000

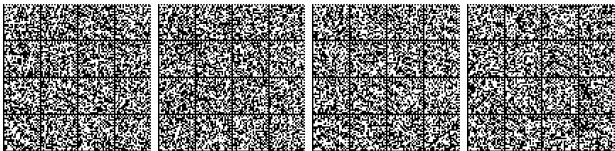
Reti antinsetto

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Costi massimi
IT	S11	Reti antinsetto	11013	€/mq	0,48

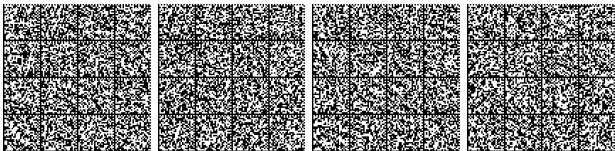


COSTI UNITARI MASSIMI DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI
ANNO 2024

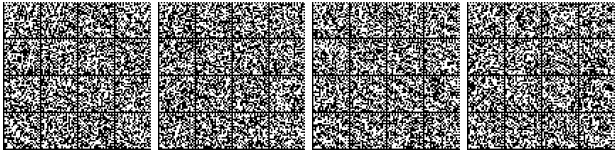
Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Abruzzo	Tutte	Bovini/bufalini	0,66	0,12	0,78	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Abruzzo	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Abruzzo	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Abruzzo	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	130,00	-
Basilicata	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	61,00
Basilicata	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Basilicata	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Basilicata	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Basilicata	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Basilicata	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Calabria	Tutte	Bovini/bufalini	0,89	0,12	1,01	-	61,00
Calabria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Calabria	Tutte	Ovicapriini	1,57	0,12	1,69	97,00	61,00
Calabria	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	123,01	-
Calabria	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	98,41	-
Calabria	Tutte	Suini	0,19	0,08	0,27	123,01	-



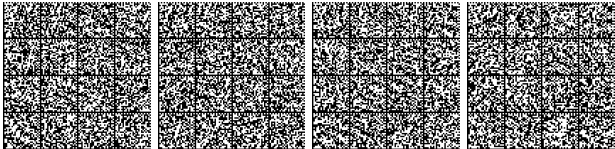
Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Campania	Tutte	Bovini/bufalini	0,53	0,12	0,65	-	30,50
Campania	Tutte	Equidi	0,34	0,08	0,42	-	30,50
Campania	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Campania	Tutte	Avicoli	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Campania	Tutte	Cunicoli	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Campania	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	95,00	-
Emilia Romagna	Tutte	Bovini/bufalini	0,58	0,12	0,70	-	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Ovicapriini	3,76	0,12	3,88	115,20	24,40
Emilia Romagna	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Emilia Romagna	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Emilia Romagna	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Emilia Romagna	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	91,50	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Ovicapriini	3,41	0,12	3,53	-	61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	98,41	-
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	104,56	-



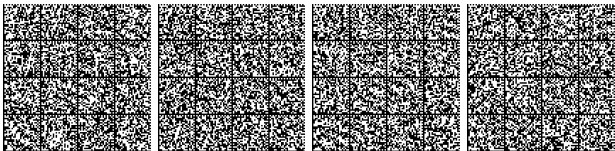
Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	123,01	-
Lazio	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Lazio	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Lazio	Tutte	Ovicaprinì	3,41	0,12	3,53	115,20	61,00
Lazio	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Lazio	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	104,56	-
Lazio	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	104,56	-
Liguria	Tutte	Bovini/bufalini	0,97	0,12	1,09	-	61,00
Liguria	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Liguria	Tutte	Ovicaprinì	3,39	0,12	3,51	-	61,00
Liguria	Tutte	Avicoli	0,08	0,08	0,16	98,41	-
Liguria	Tutte	Cunicoli	0,13	0,08	0,21	98,41	-
Liguria	Tutte	Suini	0,13	0,08	0,21	123,01	-
Lombardia	Tutte	Bovini/bufalini	0,58	0,12	0,70	-	61,00
Lombardia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Lombardia	Tutte	Ovicaprinì	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00
Lombardia	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Lombardia	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Lombardia	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	91,50	-
Lombardia	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	91,50	-



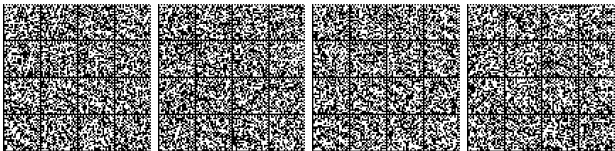
Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Marche	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	61,00
Marche	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00
Marche	Tutte	Ovicapriini	0,95	0,12	1,07	-	61,00
Marche	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Marche	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	184,51	-
Marche	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Molise	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	30,50
Molise	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Molise	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	-	30,50
Molise	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Molise	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Molise	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Piemonte	Tutte	Bovini/bufalini	0,53	0,12	0,65	-	61,00
Piemonte	Tutte	Equidi	0,90	0,08	0,98	-	61,00
Piemonte	Tutte	Ovicapriini	3,76	0,12	3,88	-	61,00
Piemonte	Tutte	Camelidi	1,14	0,07	1,21	-	61,00
Piemonte	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,00	-
Piemonte	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,22	0,08	0,30	183,00	-
Piemonte	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,00	-
Piemonte	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	92,26	-
Puglia	Tutte	Bovini/bufalini	0,58	0,12	0,70	-	61,00



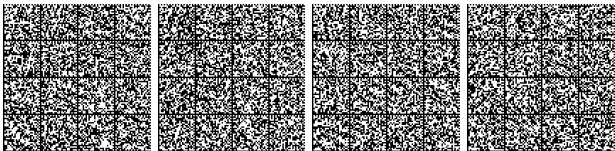
Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Puglia	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	61,00
Puglia	Tutte	Ovicapriini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Puglia	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	123,01	-
Puglia	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	98,41	-
Puglia	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	123,01	-
Sardegna	Tutte	Bovini/bufalini	0,89	0,08	0,97	-	30,50
Sardegna	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Sardegna	Tutte	Ovicapriini	3,00	0,08	3,08	115,20	30,50
Sardegna	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	183,00	-
Sardegna	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	183,00	-
Sardegna	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	183,00	-
Toscana	Tutte	Bovini/bufalini	1,03	0,12	1,15	-	30,50
Toscana	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	30,50
Toscana	Tutte	Ovicapriini	3,61	0,12	3,73	111,00	30,50
Toscana	Tutte	Avicoli	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Toscana	Tutte	Cunicoli	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Toscana	Tutte	Suini	0,32	0,08	0,40	196,81	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Bovini/bufalini	0,72	0,12	0,84	-	61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00



Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Trentino Alto Adige	Tutte	Ovicapriini	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	98,41	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Trentino Alto Adige	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	123,01	-
Umbria	Tutte	Bovini/bufalini	0,60	0,12	0,72	-	30,50
Umbria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07	-	30,50
Umbria	Tutte	Ovicapriini	1,97	0,12	2,09	-	30,50
Umbria	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Umbria	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	183,00	-
Umbria	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	184,01	-
Umbria	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	153,76	-
Valle d'Aosta	Tutte	Bovini/bufalini	2,27	0,12	2,39	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Equidi	3,20	0,08	3,28	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Ovicapriini	8,08	0,12	8,20	-	61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	98,41	-
Valle d'Aosta	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	98,41	-
Valle d'Aosta	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	92,26	-
Veneto	Tutte	Bovini/bufalini	0,72	0,12	0,84	-	61,00
Veneto	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99	-	61,00



Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione euro/kg	Prezzo massimo Totale euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Veneto	Tutte	Ovicapriini	3,76	0,12	3,88	115,20	61,00
Veneto	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Veneto	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,25	0,08	0,33	183,00	-
Veneto	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	98,41	-
Veneto	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	123,01	-



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 30 luglio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,10%, con godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029, nona e decima tranche.**IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le

operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 28 settembre, 31 ottobre e 29 novembre 2023, nonché 30 gennaio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,10% con godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,10%,



avente godimento 2 ottobre 2023 e scadenza 1° febbraio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La seconda cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 1° agosto 2024, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A04078

DECRETO 30 luglio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e stru-



menti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,

con cambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 29 aprile, 30 maggio e 27 giugno 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

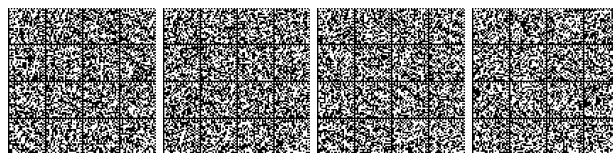
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2024 e l'ultima il 15 aprile 2032.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,05%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 2,497%.



Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,912% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo rela-

tivo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2024, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

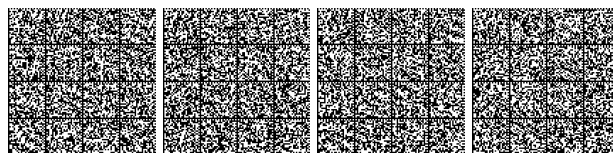
24A04079

DECRETO 30 luglio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° marzo 2024 e scadenza 1° luglio 2029, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle compo-

nenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 28 febbraio, 27 marzo, 29 aprile, 30 maggio e 27 giugno 2024 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1° marzo 2024 e scadenza 1° luglio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, avente godimento 1° marzo 2024 e scadenza 1° luglio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».



La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2029 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli

2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

p. il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A04080

DECRETO 30 luglio 2024.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret-



tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.447 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° febbraio 2025 e l'ultima il 1° febbraio 2035.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

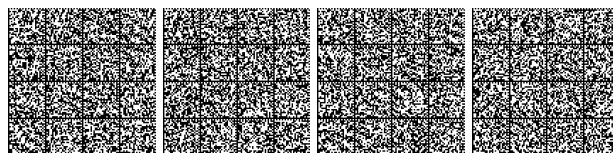
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 luglio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e



del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A04081

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2024.

Supplemento delle quote di sostanze psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 13 novembre 2023: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2024», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2023;

Vista l'istanza datata 10 luglio, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., a fronte dell'aumentata domanda sul mercato, ha chiesto un supplemento per l'anno 2024 delle quote che possono essere fabbricate e messe in vendita per l'estero, delle seguenti sostanze psicotrope: lorazepam pari a kg 5000, oxazepam pari a kg 12000 e zolpidem tartarato pari a kg 500, che risultano complessivamente modificate come segue: lorazepam kg 5500, oxazepam kg 16000 e zolpidem tartrato kg 600;

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio delle citate sostanze con decreto dirigenziale n. 521/2022, ai sensi dell'art. 32 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rideterminazione delle quote di che trattasi, ad integrazione di quanto già autorizzato con il citato decreto direttoriale del 13 novembre 2023;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La ditta di seguito elencata, Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 Paullo (MI) è autorizzata a fabbricare per l'estero, nel corso dell'anno 2024, le seguenti quote complessive di sostanze psicotrope, nelle quantità di seguito indicate.

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. -
via Curiel, 34 Paullo (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'estero (q.tà in Kg)
Lorazepam	5500
Oxazepam	16000
Zolpidem Tartrato	600

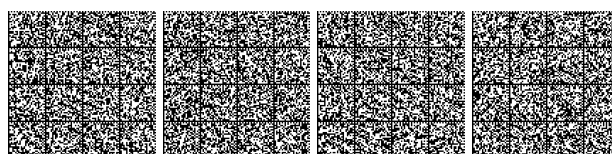
Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

Il direttore: LEONE

24A04082



DECRETO 29 luglio 2024.

Determinazione delle quantità di sostanza stupefacente tebaina che può essere fabbricata per l'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Olon S.p.a., in Settimo Torinese.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 13 novembre 2023: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2024», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2023;

Vista l'autorizzazione AIFA, n. API 89/2024 rilasciata in data 2 maggio 2024, che autorizza l'officina farmaceutica Olon S.p.a., Settimo Torinese (TO) a produrre la sostanza attiva tebaina grezza;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2024, n. 265, che autorizza la ditta Olon S.p.a., Settimo Torinese (TO) alla fabbricazione della sostanza stupefacente tebaina;

Ritenuto, in relazione alle citate sopravvenute autorizzazioni, di dover procedere alla determinazione della quota di sostanza stupefacente tebaina che può essere fabbricata per l'estero, nel corso dell'anno 2024, dalla ditta Olon S.p.a., Settimo Torinese (TO);

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

La ditta di seguito elencata, Olon S.p.a., sita in via Schiapparelli, 2-10036 Settimo Torinese (TO) è autorizzata a fabbricare, per l'estero, nel corso dell'anno 2024, la seguente quota di sostanza stupefacente tebaina, espressa in base anidra, nella quantità pari a kg 9000.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

Il direttore: LEONE

24A04083

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2024.

Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF

Vista la legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (di seguito «legge»);

Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge, che individua quali organismi di vigilanza la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge, ai sensi del quale gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti (di seguito «istruzioni»);

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sullo schema di istruzioni pubblicato il 28 aprile 2023;

Emanano

le accluse istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; esso è altresì pubblicato sui siti web della Banca d'Italia, della



COVIP, dell'IVASS e del MEF. Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle istruzioni entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Roma, 23 luglio 2024

p. *Banca d'Italia*
ANGELINI

p. *COVIP*
BALZANI

p. *IVASS*
CESARI

p. *MEF*
SALA

ALLEGATO

ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLI RAFFORZATI SULL'OPERATO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2021, N. 220

Premessa.

La legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito «legge») – modificata dall'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 – si iscrive nei più ampi impegni che l'Italia ha assunto nelle sedi internazionali attraverso l'adesione alla Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106), e alla Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95).

La legge ha introdotto nell'ordinamento italiano, a far tempo dal 23 dicembre 2021, il divieto per gli «intermediari abilitati» di finanziamento⁽¹⁾ delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché le altre attività elencate dall'articolo 1, comma 1, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La medesima legge chiarisce, all'articolo 1, comma 4, che alle fondazioni e ai fondi pensione è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono le attività di cui sopra.

Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, della legge per quanto riguarda il compito degli organismi di vigilanza di adottare, di concerto, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati dagli stessi vigilati.

1. Fonti normative

La materia è regolata dalla legge, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Vengono inoltre in rilievo:

la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106;

(1) Si fa riferimento alla nozione di finanziamento come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge.

la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

2. Definizioni.

Ai fini delle presenti istruzioni si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge.

3. Ambito di applicazione.

Le presenti istruzioni si applicano agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge (di seguito «intermediari abilitati»), ossia:

le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane;

le banche italiane;

i gestori italiani;

gli istituti di moneta elettronica italiani;

gli istituti di pagamento italiani;

i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi;

Poste italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta;

Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo (di seguito, «succursali italiane di intermediari abilitati esteri»);

le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo;

gli agenti di cambio italiani;

le fondazioni italiane di origine bancaria;

i fondi pensione italiani.

4. Presidi procedurali per gli intermediari abilitati.

Gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali – eventualmente adattando o integrando il sistema esistente di gestione dei rischi –, secondo un approccio *risk-based* e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della legge. Tali presidi sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.

I presidi sono definiti tenendo conto dell'operatività dell'intermediario abilitato e delle società da esso controllate.

Essi includono almeno:

l'obbligo di consultare «elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo» (cfr. articolo 4 della legge) prima di effettuare il finanziamento. A questo fine, gli intermediari abilitati si dotano di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all'estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi. Gli intermediari abilitati possono utilizzare, ove disponibili, anche i dati identificativi acquisiti nell'ambito dell'attività di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I controlli di corrispondenza sono svolti prima di effettuare il finanziamento e, successivamente, nel caso di aggiornamenti degli elenchi in questione. Fatto salvo l'obbligo di consultare elenchi pubblicamente disponibili, è lasciata facoltà agli intermediari abilitati di utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da *data provider*) affidabili e aggiornate. Nel caso in cui le fonti consultate contengano informazioni discordanti tra loro, gli intermediari abilitati documentano, eventualmente nelle relazioni periodiche di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo, le ragioni alla base della scelta della fonte utilizzata tra quelle consultate;



procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l'intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell'attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell'operatività di questi ultimi. A questo fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.

Gli intermediari abilitati istituiscono adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto. Nelle succursali italiane di intermediari abilitati esteri va assicurata la predisposizione di adeguati flussi informativi diretti al legale rappresentante e alle strutture coinvolte. I flussi informativi sono predisposti con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite (ad es. funzione di *compliance* e funzione di *risk management*), eventualmente integrando i flussi informativi previsti dalle normative di settore e assicurando l'efficace monitoraggio del rispetto del divieto da parte dell'intermediario abilitato e delle sue controllate.

Nel caso di gruppi bancari, gruppi finanziari, gruppi di SIM e gruppi assicurativi, i presidi possono essere definiti a livello di gruppo dalle società capogruppo. In questo caso, queste ultime assicurano la coerenza tra i presidi e l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo. Resta ferma la responsabilità primaria degli organi aziendali delle società controllate per la corretta attuazione dei presidi procedurali definiti a livello di gruppo. Le fondazioni di origine bancaria definiscono i presidi nel rispetto delle modalità previste dal presente paragrafo, provvedendo a far adottare gli stessi anche agli enti e alle società strumentali controllati, fermi restando per questi ultimi i limiti della normativa di settore.

Nei casi in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, anche esteri, gli stessi sono tenuti a dare preventivamente adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi. Resta ferma la responsabilità degli intermediari abilitati in ordine al rispetto del divieto e all'attuazione degli idonei presidi procedurali di cui al presente paragrafo, nonché all'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 5.

Puntuale indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni è resa all'interno delle relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo (ad es. dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*), che gli intermediari abilitati sono tenuti a redigere ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile. In assenza di prescrizioni in tal senso, tale indicazione è resa nell'ambito di appositi documenti redatti dagli organi con cadenza almeno annuale.

5. Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto

Qualora, all'esito delle procedure di controllo effettuate dagli intermediari abilitati, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli intermediari abilitati adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento) se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.

Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli intermediari abilitati assicurano la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio ai rispettivi organismi di vigilanza, provvedendo secondo le competenze stabilite dalla normativa di settore.

6. Compiti e poteri degli organismi di vigilanza

Fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge, il controllo del rispetto del divieto e delle presenti disposizioni può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell'ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari abilitati, gli organismi di vigilanza esercitano i poteri loro attribuiti dalle rispettive normative di settore. In tale ambito, essi valutano anche l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite, degli intermediari abilitati (ad es.

dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*) con riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.

Qualora, all'esito delle verifiche svolte da parte degli organismi di vigilanza sugli intermediari abilitati, emerga l'avvenuta effettuazione di finanziamenti nei confronti di società che sono coinvolte nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli organismi di vigilanza lo comunicano agli intermediari abilitati affinché adottino le misure necessarie per porvi rimedio.

Gli organismi di vigilanza ricevono altresì le comunicazioni da parte degli intermediari abilitati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del paragrafo 5, valutano le misure adottate dagli intermediari stessi e, se del caso, richiedono l'adozione di ulteriori interventi.

Restano fermi i poteri sanzionatori attribuiti agli organismi di vigilanza dall'articolo 6 della legge da esercitare secondo le rispettive procedure. Per le sanzioni di propria competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Disposizioni finali.

Le presenti istruzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle presenti istruzioni entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

24A04085

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

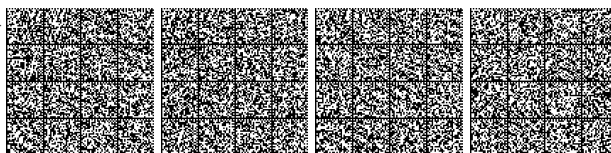
DELIBERA 29 maggio 2024.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per l'intervento denominato «Riordino urbano sede del Consiglio regionale». Delibera CIPE n. 48 del 2016. (Delibera n. 36/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dal-



la risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) può destinare quota parte delle risorse, di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la

ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai Comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorità, delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della re-



gione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli Uffici Speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede, tra l'altro, lo stanziamento complessivo di 1.780 milioni di euro in favore di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

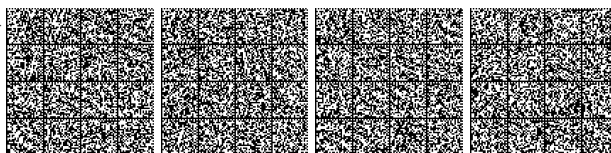
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 77, 10 agosto 2016, n. 48 come integrata e modificata dalla delibera CIPE 20 maggio 2019, n. 32;

Vista, in particolare, la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48 concernente gli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica, che ha, tra l'altro, approvato il Piano stralcio relativo al settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» e disposto l'assegnazione, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano, dell'importo complessivo di 57.417.829,28 euro, di cui 7.400.351,03 euro per gli interventi a titolarità della regione Abruzzo;

Considerato che, nell'ambito del predetto Piano, è stato assegnato l'importo di 1.068.792,55 euro a favore della regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» come individuato alla riga n. 22 del medesimo Piano;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 0004880-A del 17 maggio 2024, con la quale è trasmessa la proposta della Struttura di Missione, come integrata con nota acquisita con prot. DIPE n. 0005371-A del 28 maggio 2024, concernente:

la modifica del costo complessivo dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» (CUP H11B16001270001), individuato al n. 22 del Piano stralcio approvato con deliberazione del CIPE n. 48 del 2016, da 1.068.792,55 euro a 3.581.156,58 euro, ai fini della realizzazione del collegamento tra il megaparcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina, finanziato per 1.068.792,55 euro a valere sulle risorse assegnate in favore della regione Abruzzo con la citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e per 1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al Programma «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021;

la contestuale assegnazione alla regione Abruzzo di ulteriori risorse per il suddetto intervento «Riordino urbano sede Consiglio regionale», per un importo pari a 1.021.454,65 euro, quale quota aggiuntiva imputabile all'incremento dei costi a seguito del periodo emergenziale, nonché al verificarsi di eventi imprevisti.

Considerato che, come si evince dalla documentazione istruttoria allegata alla proposta, per l'attuazione dell'intervento «Riordino urbano del Consiglio regionale» il Consiglio regionale dell'Abruzzo e il comune dell'Aquila hanno sottoscritto in data 9 maggio 2016 un protocollo di intesa, in ottemperanza al quale è stato redatto un *Masterplan* - approvato nella versione definitiva con deliberazione n. 111 del 2 agosto 2016 del Consiglio regionale dell'Abruzzo - concernente la sistemazione urbana

del settore comprendente la villa comunale, il complesso dell'Emiciclo, nonché il collegamento meccanizzato con il parcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina ed eliminazione delle barriere architettoniche per favorirne l'accesso da e per il centro storico;

Tenuto conto che il Consiglio regionale ha provveduto con fondi di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012, già assegnati al progetto «lavori di riparazione dei danni da sisma degli edifici denominati Emiciclo e ex G.I. Maschile», alla sistemazione del piazzale adiacente il Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale, le risorse stanziante in favore della regione Abruzzo dalla delibera n. 48 del 2016, pari a 1.068.792,55 euro, sono state poste a copertura dell'intervento finalizzato alla realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e viale Luigi Rendina nel comune dell'Aquila, avente un costo complessivo pari a di 2.559.701,93 euro, al quale è stata data la seguente copertura finanziaria:

1.068.792,55 euro a valere sulle risorse stanziante per il processo di ricostruzione e assegnate in favore della regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento dal titolo «riordino urbano sede Consiglio regionale» nell'ambito del Piano stralcio approvato dal CIPE con la delibera n. 48 del 2016 e non ancora utilizzate;

1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al programma «interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, nell'ambito della linea di intervento A3.1 - «progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti, pubblici, parti di paesi e di città»;

Tenuto conto dell'evoluzione del quadro economico originario dell'intervento determinato sia da un incremento dei costi delle lavorazioni, come chiarito nella relazione del RUP del 24 maggio 2024, che dal successivo adeguamento degli stessi al prezziario delle opere edili 2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 858 del 28 dicembre 2022 e rettificato con successiva delibera n. 24 del 23 gennaio 2023;

Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi imprevisti, come rilevati dalla perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori in data 16 ottobre 2023 e approvata con determina del Consiglio regionale d'Abruzzo AA/RFS/459 del 26 ottobre 2023, che hanno determinato lavori aggiuntivi per 326.293,38 euro;

Viste le note USRA n. 277 del 15 gennaio 2024 e n. 1734 del 7 marzo 2024, allegate alla proposta, con cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila rappresenta la necessità di un'ulteriore assegnazione di risorse, pari a 1.021.454,65 euro, in conseguenza dell'incremento del quadro economico dell'intervento, risultante complessivamente pari a 3.581.156,58 euro, i cui maggiori costi sono connessi sia all'incremento dei prezzi dovuto al periodo emergenziale, che al verificarsi di eventi imprevisti durante l'esecuzione dei lavori;

Vista la determina del Consiglio regionale dell'Abruzzo AA/RFS/264 del 24 maggio 2024 che approva il quadro economico aggiornato dell'intervento pari complessivamente a 3.581.156,58 euro;



Tenuto conto della coerenza dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, come attestato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con nota del 17 ottobre 2023, e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

Considerato che, dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Struttura di Missione e sulla base dei dati di monitoraggio al 31 ottobre 2023, l'intervento risulta in corso di attuazione con erogazioni pari a 976.183,24 euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE n. 5457-P del 29 maggio 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Modifica del costo complessivo dell'intervento di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016 e assegnazione di risorse aggiuntive

1.1. Alla luce dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione, è disposta la modifica del costo complessivo dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» (CUP H11B16001270001), individuato al n. 22 del Piano stralcio approvato con deliberazione del CIPE n. 48 del 2016, che passa da 1.068.792,55 euro a 3.581.156,58 euro. L'intervento è finalizzato alla realizzazione del collegamento tra il megaparcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina, finanziato per 1.068.792,55 euro a valere sulle risorse assegnate in favore della regione Abruzzo con la citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e per 1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al Programma «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021.

1.2. Si dispone la contestuale assegnazione in favore della regione Abruzzo, in qualità di stazione appaltante, di ulteriori risorse per l'intervento «Riordino urbano sede

Consiglio regionale», per un importo pari a 1.021.454,65 euro, quale quota aggiuntiva imputabile all'incremento dei costi, nonché al verificarsi di eventi imprevisti.

1.3. La copertura finanziaria è a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2019, dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014 n. 190, di rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013.

3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

3.1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera è svolto ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

4. Trasferimento delle risorse

4.1. Il trasferimento delle risorse è effettuato in osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle specifiche richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.

4.2. In linea con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, come successivamente modificata, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila è il soggetto titolare delle risorse assegnate, il quale provvede alla successiva erogazione alla stazione appaltante sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalla medesima.

4.3. Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

5. Altre disposizioni

5.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 48 del 2016 e successive modificazioni.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1075

24A04096

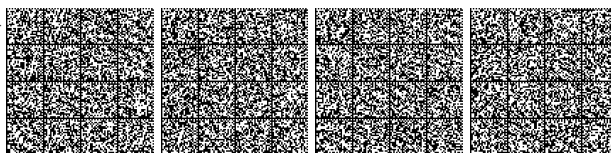
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 29 luglio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Oniferi.

LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della sopra citata legge regionale n. 13 del 2005, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il consiglio comunale di Oniferi è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Davide Andrea Muledda;

Considerato che il Comune di Oniferi ha comunicato, con nota prot. n. 36292 del 10 luglio 2024, il decesso del citato amministratore;

Atteso che l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 statuisce che «in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 26/36 del 24 luglio 2024, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Oniferi e si dà atto:

che il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la predetta elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oniferi è sciolto.

Art. 2.

Il consiglio e la giunta del Comune di Oniferi rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 29 luglio 2024

La Presidente: TODDE

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA.
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ONIFERI

Il consiglio comunale di Oniferi (Provincia di Nuoro) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Davide Andrea Muledda.

Il citato amministratore, in data 4 luglio 2024, è deceduto.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al primo comma, stabilisce che: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente».

Ricorrendo l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Oniferi dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

L'assessore: SPANEDDA

24A04086

SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES – UNICAMILLUS

DECRETO RETTORALE 29 luglio 2024.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;



Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus University pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2024;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 aprile 2024 con la quale sono state approvate le modifiche al testo dello statuto di Ateneo;

Vista la nota inviata via pec il 24 maggio 2024 con prot. 2346, acquisita al protocollo n. 7472 del Registro ufficiale AOODGFIS, con la quale la proposta di nuovo statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo ex art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. 10610 del 24 luglio 2024 del Ministero dell'università e della ricerca nella quale si specifica la presa d'atto delle modifiche statutarie proposte;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università UniCamillus.

Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Università.

Roma, 29 luglio 2024

Il Rettore: PROFITA

ALLEGATO

STATUTO DELLA SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES UNICAMILLUS UNIVERSITY

Art. 1.

Natura giuridica, fonti normative, sede, durata

1.1. È istituita a tempo indeterminato la «SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES S.R.L.», in breve «UNICAMILLUS UNIVERSITY S.R.L.», «UNICAMILLUS S.R.L.», «UNICAMILLUS UNIVERSITY» o «UNICAMILLUS», di seguito denominata «Università» e/o «Ateneo», con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.

1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Università:

a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento all'art. 33 della Costituzione che ne sancisce l'autonomia, e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

b. il presente statuto;

c. i regolamenti richiamati dallo statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.

1.3. La società ha sede nel Comune di Roma (RM).

1.4. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, depositi, sia in Italia che all'estero.

1.5. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, unità locali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

1.6. Spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato.

1.7. La durata della società è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 2.

Oggetto sociale

2.1. L'Università promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunità internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria. L'Università osserva i principi di Imparzialità e Neutralità del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In particolare, quanto al primo, si impegna a non fare distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche e, quanto al secondo, al fine di godere della fiducia di tutti, si asterrà dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.

2.2. Lo scopo dell'Università è quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.

2.3. L'Università intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanità.

2.4. L'Università si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Università nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalità.

2.5. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università realizzerà anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.

2.6. Svolgerà, altresì, attività di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un network permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.

2.7. L'Università promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attività che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneità della provenienza degli studenti.

2.8. L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.9. L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, *master* universitari, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.

2.10. L'Università può conferire titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM), diplomi di specializzazione (DS) e dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Può altresì rilasciare *master* di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

2.11. L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.



2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università può istituire sedi secondarie anche in altre città italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.

Art. 3.

Risorse economiche

3.1. A contribuire al mantenimento dell'Università provvederà il socio unico «UniCamillus Benefit SB s.r.l.» che si farà altresì carico dei profili economico-finanziari necessari per sostenere l'importante piano di sviluppo dell'Università attraverso un nuovo campus che dovrà essere sempre improntato ad una progressiva ed irreversibile ecosostenibilità con minime emissioni di CO₂ ed una tendenziale autonomia energetica mediante l'adozione di nuove tecnologie di produzione e stoccaggio di energia elettrica.

3.2. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Università sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro che erogheranno all'Università in favore dei discenti le borse di studio, oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalità dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 4.

Capitale sociale

4.1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), diviso in quote di partecipazione determinate in misura proporzionale al valore dei conferimenti effettuati dai soci; è espressamente ammessa la possibilità di effettuare conferimenti in natura e di offrire quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile.

4.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'organo amministrativo, la società potrà ottenere dai soci, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o senza obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto futuro aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diversa volontà delle parti, non saranno produttivi di interessi.

4.3. Il rimborso ai soci dei finanziamenti da loro effettuati a favore della Società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

Art. 5.

Organi dell'Università

5.1 Sono organi dell'Università:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Consigliere delegato (ove nominato);
- e. il Rettore;
- f. il Senato accademico;
- g. il direttore generale;
- h. il Nucleo di valutazione;
- i. l'Organo di controllo;
- j. il Comitato esecutivo (ove nominato);
- k. il Collegio di disciplina.

5.2. Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta.

5.3 L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Università si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente ordinamento universitario applicabili alle Università non statali e le norme previste dal codice civile.

Art. 6.

Decisioni dei soci

6.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

6.2 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese ed all'Organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata, anche mediante posta elettronica certificata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione, da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicati dal socio alla società, ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

6.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6.4 L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

6.5 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, membri dell'Organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6.6 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

6.7 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso Segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;

- il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il Segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventuali oggetto della verbalizzazione;

- gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- l'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

6.8 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona. Le deleghe sono conservate dalla società.

6.9 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

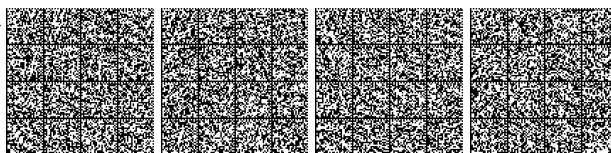
6.10 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

6.11 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: Composizione e durata

7.1 L'Università è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei a undici consiglieri, anche non soci, nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.



7.2 Il Consiglio dura in carica quattro esercizi e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.

7.3 La mancata designazione di uno o più componenti o in caso di dimissioni di uno o più componenti non inficiano la valida costituzione del Consiglio purché vi siano regolarmente in carica almeno 5 (cinque) membri. Ove non vi sia più un numero di almeno 5 (cinque) membri regolarmente in carica decade l'intero Consiglio e dovrà pertanto essere interamente nuovamente nominato.

7.4 Possono essere invitati a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto osservatori qualificati in relazione a materie trattate nelle sedute ai fini di arricchire il dibattito e le proposte utili allo sviluppo dell'Ateneo.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione: Funzionamento

8.1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominato), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

8.2. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.

8.3. Il consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - con avviso spedito ai Consiglieri per raccomandata, fax e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione - almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza stessa.

8.4. È ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che:

- il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso Segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;
- il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

8.5. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del Consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione: Competenze

9.1 Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dei soci e degli altri organi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Compete al consiglio di amministrazione:

- a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;
- b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;

c) deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, la cui approvazione è rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato accademico;

d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

f) nominare il Presidente. Può, altresì, nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e un Consigliere delegato.

9.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

b) deliberare la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione dell'Università, la cui approvazione è rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile;

c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;

d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione di Vice Presidente Vicario, salvo rivesta anche la carica di Presidente;

e) nominare i componenti dell'*Advisory Board*;

f) nominare i Presidi di Facoltà dipartimentali e i Presidenti dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;

g) nominare il direttore generale;

h) nominare, se necessario, il Vice direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri;

i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;

j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del Rettore;

k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;

m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;

n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.

9.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

a) su proposta dei Consigli di Facoltà dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;

b) su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica e al trattamento contrattuale ed economico del Rettore, che in tal caso non partecipa alla delibera, dei componenti degli organi dell'Università e degli altri docenti con incarichi istituzionali. Il consiglio di amministrazione può delegare tale compito, anche in chiave istruttoria, ad un apposito Comitato remunerazioni;

d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

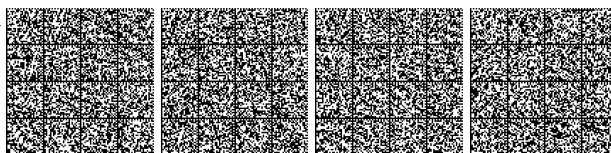
e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;

f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

g) all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; i) il codice etico e le modifiche relative su proposta del Senato accademico;

j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.



Art. 10.

Comitato esecutivo

10.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, compresi quali componenti di diritto il Presidente del consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente e il Rettore. I componenti non di diritto sono nominati dal consiglio di amministrazione.

10.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del consiglio di amministrazione.

10.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

10.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11.

Presidente

11.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.

11.2 Il Presidente in particolare: a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Università; c. assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del Rettore; e. nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Vice Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

11.3 Il Presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università scegliendolo tra i propri membri.

Art. 12.

Il Collegio di disciplina

12.1 Il consiglio di amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato accademico. Il Collegio è composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un Professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia.

10.2 Il Collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

12.3 L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.

12.4 Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

12.5 Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

12.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

12.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 13.

Consigliere delegato

13.1. Il consiglio di amministrazione può nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

13.2. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

Art. 14.

Rettore

14.1 Il Rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o tra le personalità del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.

14.2 Dura in carica sei anni e la sua nomina può essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.

14.3 Il Rettore: a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; e) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica; f) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università; g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori; j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; k) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalità di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale. l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle dispo-



sizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università; m) il Rettore presiede il Consiglio di Facoltà dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facoltà dipartimentale.

14.4 Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore. 12.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

14.6 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 15.

Senato accademico: composizione e competenze

15.1. Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dai prorettori, se nominati, e dai Presidi di Facoltà. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore generale dell'Università con funzioni di Segretario dello stesso Senato.

15.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al Senato accademico: a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione; b. formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Università, sugli indirizzi dell'attività di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i Consigli di Facoltà dipartimentali; c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

15.3. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni del Senato accademico sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore.

Art. 16.

Facoltà dipartimentali

16.1 Alle Facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

16.2 Le Facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

16.3 Alle singole Facoltà dipartimentali affrisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

16.4 Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella Facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà dipartimentale è autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.

16.5 Le Facoltà dipartimentali sono articolate nel Consiglio di Facoltà dipartimentale e nella Giunta di Facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle Facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 17.

Presidi delle Facoltà dipartimentali

17.1 I Presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive Facoltà dipartimentali.

17.2 I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.

17.3 I Presidi rappresentano la Facoltà dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà dipartimentale.

17.4 I Presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della Facoltà dipartimentale medesima.

Art. 18.

Consigli di Facoltà dipartimentali

18.1 I consigli di Facoltà dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B. Possono partecipare ai Consigli di Facoltà dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di Facoltà dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

18.2 I Consigli di Facoltà dipartimentali: a) curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati; b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attività di ricerca della Facoltà dipartimentale; c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente; d) propongono al Senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà dipartimentale; e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di Facoltà dipartimentali.

Art. 19.

Giunte di Facoltà dipartimentali

19.1 Le Giunte di Facoltà dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della Facoltà dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di Facoltà dipartimentali sono composte da: a) il Preside, che presiede e convoca le sedute; b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza; c) il Coordinatore degli Studi; d) il Coordinatore della Ricerca.

19.2 Le Giunte di Facoltà dipartimentali: a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di Governo dell'Università; b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi; c) approvano i piani di studio; d) propongono al Senato accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che rispondono alle Giunte di Facoltà dipartimentali; e) danno pareri al Senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità; f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle Facoltà dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati; g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di Facoltà dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà dipartimentale.

19.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di Facoltà dipartimentali, può nominare uno o più coordinatori del Tutorato.

Art. 20.

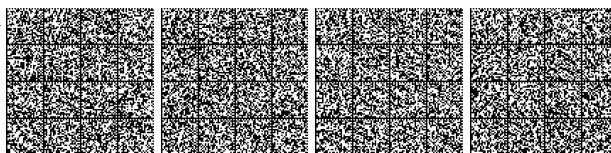
Centro integrato di ricerca

20.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà dipartimentali.

20.2. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato oppure ad un delegato del rettore su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, sentito il parere dei presidi di facoltà dipartimentali.

20.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

20.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati Unità, Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di stu-



diosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 21.

Advisory Board

21.1. L'*Advisory Board* è costituito da personalità della società civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello nel proprio campo di attività professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.

21.2. L'*Advisory Board* si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Università ed implementare il network dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.

21.3. I membri dell'*Advisory Board* sono nominati dal consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta del Presidente dell'Università che, di comune accordo col Rettore, nesceglie anche il Presidente.

Art. 22.

Direttore generale

22.1 Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione

22.2 Egli sovrintende all'attività amministrativa dell'Università, è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al Comitato Esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Organi consultivi e di verifica

Sono organi consultivi e di verifica:

- il Nucleo di valutazione di Ateneo;
- l'Organo di controllo;
- il Consiglio degli studenti.

Art. 24.

Nucleo di valutazione di Ateneo

24.1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione.

24.2 L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

24.3. Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.

24.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, è composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni.

Art. 25.

Organo di controllo

25.1 Quale organo di controllo i soci potranno nominare, alternativamente un Collegio sindacale ovvero un Revisore.

25.2 La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del codice civile.

25.3 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della

decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.4 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis codice civile e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 codice civile.

25.5 In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 del codice civile) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

25.6 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.7 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies codice civile.

Art. 26.

Consiglio degli studenti

26.1 Il Consiglio degli studenti è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

26.2 In particolare il Consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

26.3 Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in Università e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti. La perdita dello status di studente presso l'Ateneo comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

Art. 27.

Insegnamenti e attività didattica

27.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.

27.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

Art. 28.

Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori universitari dell'Università si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Università pubbliche statali.

Art. 29.

Contratti a tempo determinato

Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e succes-



sive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 30.

Personale tecnico amministrativo

30.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

30.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 31.

Ammissione

Il consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarità dell'Università che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari.

Art. 32.

Attività di orientamento e tutorato

L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Art. 33.

Diritto allo studio

L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti

provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture sociosanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.

Art. 34.

Il contratto con lo studente

L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi o le modalità di fruizione delle borse di studio e i prestiti d'onore e i relativi obblighi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

Art. 35.

Esercizi sociali

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

35.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

35.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 36.

Disposizioni generali

36.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.

24A04084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Teriparatide Viatris».

Estratto determina AAM/PPA n. 591/2024 del 19 luglio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/259.

Cambio nome: C1B/2024/612.

N. procedura: NL/H/4934/001/IB/003.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Medicinale TERIPARATIDE VIATRIS.

Confezione: «20 microgrammi/80 microlitri soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna da 800 microgrammi/2,4 ml di soluzione - A.I.C. n. 049856014,

è ora trasferita alla società Ambio Pharma Europe con sede legale in 3RD Floor Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, Dublin, Irlanda.

Con variazione della denominazione del medicinale in TERIPARATIDE AMBIO PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03993

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina + acido clavulanico, «Puriclav».

Estratto determina AAM/PPA n. 596/2024 del 19 luglio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1045.



È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 - Episcopia - Potenza (PZ), codice fiscale 01135800769.

Medicinale: PURICLAV.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037912021,

alla società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03994

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone acetato, benzocaina, esculina, benزالconio cloruro, «Proc-tosedyl».

Estratto determina AAM/PPA n. 597/2024 del 19 luglio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1009.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157:

medicinale: PROCTOSEDYL;

confezione: «crema rettale» tubo 20 g;

A.I.C. 013868031;

confezione: «supposte» 6 supposte;

A.I.C. 013868043,

alla società Karo Healthcare AB con sede legale in BOX 16184, 103 24 Stoccolma, Svezia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03995

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «ELLEBAX».

Estratto determina AAM/PPA n. 603/2024 del 19 luglio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/258

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MMD Pharmaceuticals S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via San Francesco, 5, 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 09678611212

Medicinale «ELLEBAX»

050020015 - «10 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al

050020027 - «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al

050020039 - «15 mg compressa rivestita con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al

050020041 - «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

alla società Elleva Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Francesco, 5-7, 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 07894201214

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03996

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D₃), «Trediv».

Estratto determina AAM/PPA n. 605/2024 del 19 luglio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1177

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Konpharma S.r.l. con sede legale in Via Pietro Della Valle, 1, 00193 Roma, codice fiscale 08578171004

Medicinale «TREDIV»

048392017 - «10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro con contagocce da 10 ml

048392029 - «25.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml

048392031 - «25.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml

048392043 - «50.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml

048392056 - «50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi In Vetro Da 2,5 ml

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale In Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03997

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rupatadina, «Pafinur».*Estratto determina AAM/PPA n. 609/2024 del 19 luglio 2024*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II C.I.4: Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza

modifiche ai paragrafi 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo per le compresse A.I.C. 037888017, 037888029, 037888031, 037888043, 037888056, 037888068, 037888070, 037888082, modifica dei paragrafi 4.5, 5.1, 5.2 del RCP e paragrafo 2 del foglio illustrativo per la soluzione orale (A.I.C. 037888094), modifica della sezione 3 delle etichette per entrambe le forme farmaceutiche, per inserire una nuova interazione con il midazolam;

aggiornamento del paragrafo 4.8 del RCP per studi clinici effettuati sulla sola forma farmaceutica compresse (A.I.C. 037888017, 037888029, 037888031, 037888043, 037888056, 037888068, 037888070, 037888082);

contestuali adeguamenti al QRD *template* ed alla LG eccipienti attualmente in vigore, modifiche editoriali,

per il medicinale A.I.C. 037888 PAFINUR.

Codice pratica: VC2/2020/3.

Titolare A.I.C.: Urquima S.A., AV. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-Solità i Plegamans, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03998

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»*Estratto determina IP n. 452 del 11 luglio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale «LYRICA» 150 mg capsule rigide, 56 capsule autorizzato dall' *European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/018, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli

Confezione: Lyrica «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257018 (in base 10) 1JW7PU (in base 32) Forma farmaceutica: capsula rigida

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 150 mg di pregabalin.

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Lyrica «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257018

Classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Lyrica «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

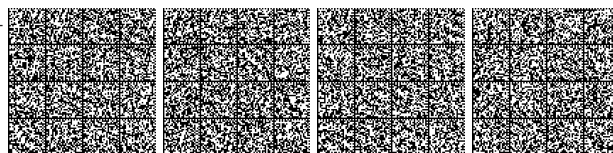
Codice A.I.C.: 051257018

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse.

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04057

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

Estratto determina IP n. 453 del 11 luglio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LYRICA «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu) autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/012, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli

Confezione: Lyrica «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257020 (in base 10) 1JW7PW (in base 32)

Forma farmaceutica: capsula rigida

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 75 mg di pregabalin

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Lyrica «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257020

Classe di rimborsabilità: Cnn

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: Lyrica «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

Codice A.I.C.: 051257020

RNR - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

STAMPATI

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04058

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lumigan»

Estratto determina IP n. 454 dell'11 luglio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LUMIGAN 0,1 MG/ML, COLLIRIO, SOLUZIONE - 1 FLACONE 3 ML autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/02/205/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 051270015 (in base 10) 1JWNCZ(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,1 mg di bimatoprost;

eccipienti: benzalconio cloruro (conservante), sodio cloruro, sodio fosfatobibasicco eptaidrato, acido citrico monoidrato e acqua depurata. Può accadere che vengano aggiunte piccole quantità di acido cloridrico o di sodio idrossido per mantenere un livello normale di acidità (pH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 051270015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) - 3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 051270015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse: il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04059



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

In attuazione all'art. 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024 è stato approvato dal direttore generale della ex Direzione generale incentivi energia l'avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024 finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3.

L'avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 per l'installazione delle stazioni di ricarica per l'anno 2024, per le quali sono rese disponibili risorse pari a euro 359.943.750.

Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituiti, o costituenti, da sole imprese.

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE, nei termini previsti dall'art. 9, comma 8 dell'avviso pubblico.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it/>

24A04191

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,086
Yen	169,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,362
Corona danese	7,461
Lira Sterlina	0,84073
Fiorino ungherese	390,43
Zloty polacco	4,277
Nuovo leu romeno	4,9729
Corona svedese	11,6735
Franco svizzero	0,9681
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,9635
Rublo russo	-
Lira turca	35,7592
Dollaro australiano	1,6396

Real brasiliano	6,0594
Dollaro canadese	1,4944
Yuan cinese	7,9003
Dollaro di Hong Kong	8,4788
Rupia indonesiana	17610,63
Shekel israeliano	3,9314
Rupia indiana	90,9075
Won sudcoreano	1505,59
Peso messicano	19,5254
Ringgit malese	5,0738
Dollaro neozelandese	1,8209
Peso filippino	63,498
Dollaro di Singapore	1,4615
Baht thailandese	39,324
Rand sudafricano	20,0068

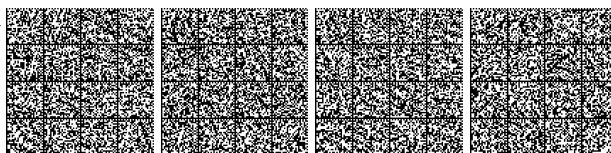
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04092

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 luglio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0848
Yen	167,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,425
Corona danese	7,4618
Lira Sterlina	0,83973
Fiorino ungherese	393,28
Zloty polacco	4,289
Nuovo leu romeno	4,9706
Corona svedese	11,6875
Franco svizzero	0,9609
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,942
Rublo russo	-
Lira turca	35,6509
Dollaro australiano	1,6428
Real brasiliano	6,0759
Dollaro canadese	1,4953
Yuan cinese	7,8934
Dollaro di Hong Kong	8,4716
Rupia indonesiana	17622,09
Shekel israeliano	3,9403



Rupia indiana	90,808
Won sudcoreano	1500,01
Peso messicano	19,8113
Ringgit malese	5,0687
Dollaro neozelandese	1,8267
Peso filippino	63,558
Dollaro di Singapore	1,4577
Baht thailandese	39,197
Rand sudafricano	19,8662

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04093

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 25 luglio 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0851
Yen	165,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,389
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,8428
Fiorino ungherese	393,33
Zloty polacco	4,2968
Nuovo leu romeno	4,9697
Corona svedese	11,774
Franco svizzero	0,9534
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	12,0825
Rublo russo	-
Lira turca	35,9078
Dollaro australiano	1,6638
Real brasiliano	6,1638
Dollaro canadese	1,502
Yuan cinese	7,8331
Dollaro di Hong Kong	8,4682
Rupia indonesiana	17704,82
Shekel israeliano	3,9666
Rupia indiana	90,8915
Won sudcoreano	1497,33
Peso messicano	20,098
Ringgit malese	5,0598
Dollaro neozelandese	1,8401
Peso filippino	63,576

Dollaro di Singapore	1,4566
Baht thailandese	39,264
Rand sudafricano	20,0649

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

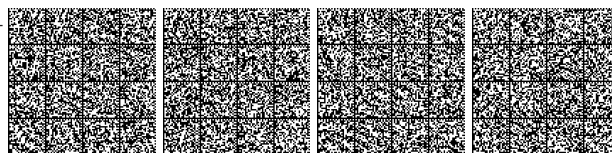
24E04094

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 26 luglio 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,086
Yen	167,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,37
Corona danese	7,4626
Lira Sterlina	0,84378
Fiorino ungherese	390,95
Zloty polacco	4,274
Nuovo leu romeno	4,9718
Corona svedese	11,7325
Franco svizzero	0,9594
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,937
Rublo russo	-
Lira turca	35,7984
Dollaro australiano	1,6559
Real brasiliano	6,117
Dollaro canadese	1,5009
Yuan cinese	7,875
Dollaro di Hong Kong	8,4782
Rupia indonesiana	17694,04
Shekel israeliano	3,9788
Rupia indiana	90,9495
Won sudcoreano	1505,15
Peso messicano	19,9254
Ringgit malese	5,058
Dollaro neozelandese	1,8427
Peso filippino	63,377
Dollaro di Singapore	1,4594
Baht thailandese	39,112
Rand sudafricano	19,8121

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04095

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2024, recante l'ammissione delle imprese con identificativo istanza ZFUSC7_00898959 e ZFUSC7_00910168 alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 luglio 2024 sono stati ammessi alle agevolazioni i soggetti beneficiari con identificativo istanza ZFUSC7_00898959 e ZFUSC7_00910168 per i quali la concessione delle agevolazioni risultava subordinata al completamento delle attività istruttorie secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale del 19 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 152 del 1° luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 26 luglio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

24A04056**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Pubblicazione del decreto 25 giugno 2024, concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del ministri: www.governo.it - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> - sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano, ai sensi dell'art. 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il relativo allegato.

24A04144MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-184) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

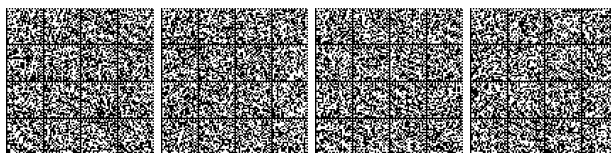
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

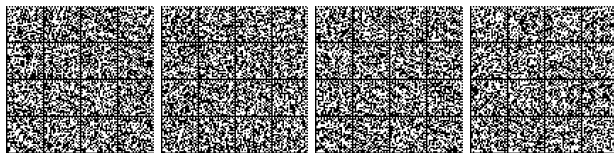
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

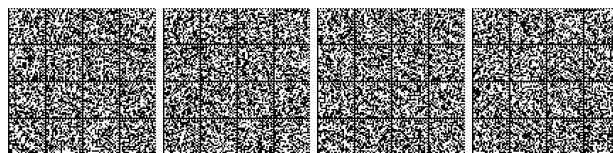
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

